



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0028(COD)

11.11.2009

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Renate Sommer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	126

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0040),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0000/2009),
 - visto l'articolo 51 del trattato CE,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri *e sani* costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

Emendamento

(2) La libera circolazione di alimenti sicuri costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. ***Il regolamento giova sia agli interessi del***

mercato interno, garantendo la semplificazione e la certezza giuridica nonché la riduzione degli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo una etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari.

Or. de

Motivazione

Non risulta definito l'alimento "sano"; il concetto di "sano" è già contenuto in quello di "sicuro" che corrisponde all'assenza di ingredienti pericolosi per la salute e alla qualità igienica. E' importante sottolineare che il regolamento mira a migliorare la tutela dei consumatori e ad armonizzare il mercato interno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte *dei consumatori* possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Emendamento

(3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte *di acquisto* possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

Or. de

Motivazione

Si tratta soprattutto di decisioni d'acquisto; la decisione d'acquisto è contemporaneamente una decisione di consumo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I requisiti generali di etichettatura sono integrati da **una serie di** disposizioni applicabili a tutti i prodotti alimentari **in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti**. Vi sono inoltre alcune norme specifiche applicabili a specifici alimenti.

Emendamento

(8) I requisiti generali di etichettatura sono integrati da **nuove** disposizioni **in materia di etichettatura obbligatoria, che devono essere** applicabili a tutti i prodotti alimentari **e alle bevande analcoliche**. Vi sono inoltre alcune norme specifiche applicabili a specifici alimenti **o ingredienti alimentari**.

Or. de

Motivazione

L'applicabilità a tutti i prodotti alimentari e a tutte le bevande analcoliche è il criterio cui ricorrere in relazione all'adeguatezza delle proposte in materia di etichettatura obbligatoria e le va quindi data rilevanza.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne **il rispetto** e aumentare la **chiarezza** per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

Emendamento

(9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne **l'applicazione** e aumentare la **certezza giuridica** per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

Or. de

Chiarimento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.

Emendamento

(10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. ***Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori.*** La strategia comunitaria di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni. ***E' inoltre ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire hotline adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare.***

Or. de

Motivazione

Il miglioramento della dieta e della comprensione da parte del consumatore delle proprietà nutritive degli alimenti non può conseguirsi unicamente mediante l'etichettatura. Tuttora vi sono consumatori che non capiscono alcune informazioni riportate sull'etichetta ed è essenziale che gli Stati membri partecipino maggiormente alle campagne di informazione concepite per migliorare la comprensione dei consumatori.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la *manipolazione*, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati *a titolo occasionale* durante *manifestazioni* – vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali – non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

(15) Le regole comunitarie devono applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la *vendita occasionale di prodotti alimentari a terzi*, il servizio *di vivande* e la vendita di prodotti alimentari da parte di privati, *ad esempio* durante vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, *nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli* non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. *Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti preimballati non siano esclusi dagli obblighi di etichettatura.*

Or. de

Motivazione

Non si tratta qui della manipolazione dei prodotti alimentari, ma della vendita a terzi; sarebbe opportuno evitare doppioni. Le aziende agricole che effettuano la commercializzazione diretta (vendita in fattoria, nei mercati, nelle strade, porta a porta) non sarebbero in grado di rispettare le disposizioni del presente regolamento. Poiché si tratta di

una nicchia di reddito importante per le aziende agricole, la commercializzazione diretta dei prodotti agroalimentari dovrebbe di norma essere esclusa dall'applicazione del presente regolamento.

Nelle aziende che commercializzano prodotti alimentari al dettaglio e nell'artigianato alimentare, in cui rientra la ristorazione di collettività, prodotti non preimballati vengono preparati per la vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure standardizzate, gli ingredienti e i contenuti cambiano di giorno in giorno. Va ricordato inoltre che proprio l'artigianato alimentare è una garanzia di conservazione delle specialità regionali, creatività e innovazione, e assicura pertanto la molteplicità dell'offerta. È quindi importante escludere gli alimenti non preimballati dalla etichettatura obbligatoria.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento solo qualora siano offerti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio comunitario.

Or. de

Motivazione

Nel caso di tratte concernenti paesi al di fuori dell'Unione europea le imprese di trasporto potrebbero non trovare fornitori che soddisfano i requisiti di informazione. Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte di imprese che servono tali tratte potrebbe comportare svantaggi competitivi per le imprese stabilite nell'UE, dato che solo queste dovrebbero rispettare il regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve offrire una flessibilità

(16) La legislazione sulle informazioni alimentari deve offrire una flessibilità

sufficiente per mantenersi aggiornata sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e **garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori e degli Stati membri.**

sufficiente per mantenersi aggiornata sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e **non bloccare le innovazioni nel settore dei prodotti alimentari. La possibilità di informazioni supplementari facoltative fornite dalle imprese alimentari garantisce ulteriore flessibilità.**

Or. de

Motivazione

Le innovazioni giovano al consumatore. Una sufficiente flessibilità in relazione alla nuova normativa è garantita solo se le imprese alimentari hanno la possibilità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti attraverso informazioni supplementari facoltative.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La considerazione principale per richiedere informazioni alimentari obbligatorie ***deve essere*** quella di consentire ai consumatori di ***identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte*** alle esigenze ***dietetiche individuali.***

Emendamento

(17) La considerazione principale per richiedere informazioni alimentari obbligatorie è quella di consentire ai consumatori di ***operare una decisione di acquisto consapevole e conforme*** alle ***proprie*** esigenze e gusti individuali.

Or. de

Motivazione

Maggiore rigore e chiarezza.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, **qualunque considerazione sulla necessità di informazioni alimentari obbligatorie deve tenere conto dell'interesse che ha chiaramente dimostrato la maggior parte dei consumatori nella diffusione di determinate informazioni.**

Emendamento

(18) Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni **e per evitare inutili rifiuti di imballaggio, l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni basilari, che risultano essere di grande interesse per la maggioranza dei consumatori.**

Or. de

Motivazione

Non ha senso riportare sull'imballaggio troppe informazioni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

Emendamento

(19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari **o di nuove forme di presentazione delle stesse** debbono essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, **trasparenza,** proporzionalità e sostenibilità.

Or. de

Motivazione

Deve essere conforme ai nuovi requisiti anche l'introduzione di nuove forme di presentazione delle informazioni alimentari.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le norme sulle informazioni alimentari devono proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

Emendamento

(20) ***In aggiunta alle regole già vigenti in materia di pubblicità ingannevole***, le norme sulle informazioni alimentari devono proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore ***soprattutto per quanto concerne il tenore energetico, la provenienza o la composizione degli alimenti***. Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

Or. de

Motivazione

Va segnalato che esistono già regole in materia di pubblicità ingannevole. Le informazioni sui prodotti con proprietà medicinali sono già disciplinate nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.12.2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (CE n. 1924/2006).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare rispetto alle informazioni alimentari, ***è opportuno chiarire*** le responsabilità di tali operatori in questo ambito.

Emendamento

(21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori e dei dettaglianti del settore alimentare ***in caso di informazioni alimentari false, ingannevoli o mancanti, si devono stabilire in modo univoco*** le responsabilità di tali operatori in questo ambito

Motivazione

A fini di certezza giuridica per gli operatori interessati è indispensabile una fissazione netta degli obblighi. Lo scopo è anche quello di evitare che un'impresa commerciale sia ritenuta responsabile di circostanze che esulano dalla sua sfera di responsabilità o di influenza. La sentenza su "Lidl-Italia" nella causa dinanzi alla Corte di giustizia evidenzia la scarsa certezza giuridica, per le imprese alimentari, della legislazione vigente.

Emendamento 14**Proposta di regolamento****Considerando 23***Testo della Commissione**Emendamento*

(23) Per tenere conto dei cambi e dei progressi nell'ambito delle informazioni alimentari, dev'essere prevista la modifica dell'elenco delle informazioni obbligatorie aggiungendo o eliminando dettagli e consentendo che alcuni di tali dettagli siano disponibili attraverso strumenti alternativi. La consultazione delle parti interessate deve facilitare modifiche tempestive e precise dei requisiti in materia d'informazione alimentare.

soppresso

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento 15**Proposta di regolamento****Considerando 24***Testo della Commissione**Emendamento*

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel

prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze *nei consumatori, e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo* per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni *sicure e informate*.

prodotto finito, possono provocare *nelle persone* allergie o intolleranze *o in alcuni casi sono perfino nocive* per la salute delle persone colpite. È *pertanto* importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici *scientificamente comprovati*, in modo da consentire *soprattutto* ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni *mirate in merito a prodotti per loro sicuri*.

Or. de

Motivazione

Gli allergeni provocano allergie e intolleranze nelle persone allergiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche *meglio informate*. Gli studi dimostrano che *la* leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che *le piccole dimensioni dei caratteri* sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

Emendamento

(25) Le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche *mirate*. Gli studi dimostrano che *una buona* leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che *le informazioni illeggibili sul prodotto* sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari.

Or. de

Motivazione

Le informazioni alimentari rendono possibile una decisione d'acquisto consapevole. La

leggibilità dipende non solo dalle dimensioni dei caratteri, ma anche da numerosi altri fattori, per esempio l'evidenziazione e il tipo di testo e il contrasto tra scritta e sfondo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario ***prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti vengono forniti ai consumatori, compresa*** la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

Emendamento

(26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario ***tenere conto della*** vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

Or. de

Motivazione

Ai fini della decisione d'acquisto le informazioni vanno tassativamente fornite prima della conclusione del contratto d'acquisto. Maggiore rigore del testo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) ***Al fine di fornire ai consumatori le informazioni alimentari necessarie per effettuare una scelta informata, anche le miscele di bevande alcoliche devono fornire informazioni sui loro ingredienti.***

Emendamento

soppresso

Motivazione

Dato che le bevande alcoliche non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le miscele di bevande alcoliche non vanno inserite nello stesso.

Emendamento 19**Proposta di regolamento
Considerando 28***Testo della Commissione*

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle **altre** bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹ prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, **del regolamento (CE) n[...]** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], **relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla**

Emendamento

(28) E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini. Il regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹ prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Questo atto descrive in particolare con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra, **il vino liquoroso, il vino spumante, il vino aromatico e i prodotti analoghi preparati a partire da frutta diversa dall'uva, la birra alla frutta** e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, **del regolamento (CE) n. 110/2008 del**

protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio², e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

¹ *GU L [...] del [...], pag. [...].*

² *GU L 179 del 14.7.1999, pag.1.*

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose² nonché le miscele di bevande alcoliche, e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

¹ *GU L 179 del 14.7.1999, pag.1.*

² *GU L 39 del 13.2.2008, pag.16.*

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. ***In tutti i casi***, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire

Emendamento

(29) ***Fatte salve le esistenti regolamentazioni settoriali obbligatorie in materia d'indicazione d'origine***, le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento devono essere ***tassativamente*** fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese origine o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. ***In via di principio***, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere

condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non **devono applicarsi** ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti Tali criteri non **si applicano** ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

Or. de

Motivazione

Le vigenti regolamentazioni settoriali prevedono già l'indicazione dell'origine. Va evitato di fuorviare il consumatore.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) **In alcuni casi**, gli operatori del settore alimentare **possono voler indicare** che l'origine di un alimento è la Comunità europea, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea. **Anche** tali indicazioni devono **essere conformi** a criteri armonizzati.

Emendamento

(30) **Ove** gli operatori del settore alimentare **intendano** indicare che l'origine di un alimento è la Comunità europea, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea, **per** tali indicazioni devono **attenersi** a criteri armonizzati. **Lo stesso principio vige per le eventuali indicazioni dello Stato membro.**

Or. de

Motivazione

Se vengono riportate indicazioni volontarie sull'origine "Unione europea" e/o "Stato membro", a fini di comprensibilità, di certezza giuridica e di compatibilità a livello di mercato interno diventa necessario adottare una forma unitaria e prestabilita.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

Emendamento

(32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi **e ingredienti** negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

Or. de

Motivazione

Il sale, ad esempio, non è un elemento nutritivo, è un ingrediente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. **È quindi opportuno garantire la fornitura di** informazioni sul contenuto **nutritivo in particolare** delle **miscele di** bevande alcoliche.

Emendamento

(34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. **Sarebbe pertanto utile se i produttori fornissero le** informazioni sul contenuto **energetico delle** bevande alcoliche.

Or. de

Motivazione

È vero che le bevande alcoliche non sono contemplate dal presente regolamento; esse possono, tuttavia, apportare un contributo significativo all'assunzione di calorie. Informazioni facoltative da parte dei produttori sul contenuto energetico delle bevande alcoliche sarebbero utili ai consumatori.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) A fini di coerenza della legislazione comunitaria, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dev'essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Emendamento

(35) A fini **di certezza giuridica e** di coerenza della legislazione comunitaria, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dev'essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Or. de

Motivazione

Si tratta chiaramente della certezza giuridica degli operatori interessati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per evitare oneri non necessari **all'industria**, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la **scelta** dei consumatori dall'obbligo di **esibire** dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme comunitarie.

Emendamento

(36) Per evitare oneri non necessari **ai produttori di alimenti e agli operatori commerciali**, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la **decisione d'acquisto** dei consumatori, **ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria**, dall'obbligo di dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre

norme comunitarie.

Or. de

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile che in futuro, unicamente a causa di complessi requisiti di etichettatura, gli imballaggi alimentari debbano essere ingranditi. Ciò aumenterebbe i rifiuti di imballaggio e potrebbe eventualmente comportare porzioni più grandi o "confezioni ingannevoli".

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, **e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione**, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili. **La ricerca ha indicato che i consumatori ritengono utili, al momento di adottare decisioni di acquisto, le informazioni che si trovano nel principale campo visivo o nella "parte anteriore dell'imballaggio". Pertanto**, al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti, **tali informazioni devono figurare nel campo visivo principale dell'etichetta.**

Emendamento

(37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, le informazioni fornite devono essere semplici e facilmente comprensibili **per il consumatore medio. È opportuno presentare le informazioni nello stesso campo visivo** al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti.

Or. de

Motivazione

Sarebbe esagerato pretendere di valutare lo stato delle conoscenze di tutti i cittadini dell'Unione europea. Va inoltre cancellato il riferimento a studi che chiaramente non possono essere citati; comunque sia, finora non sono disponibili ricerche, riguardanti tutti gli Stati membri, sul comportamento dei consumatori in materia di acquisto di alimenti (cfr. considerando 38). Infine, vista la molteplicità delle confezioni di alimenti è difficilmente

identificabile un campo visivo principale e in talune confezioni è quasi impossibile individuare chiaramente la parte anteriore.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente ***in modo pienamente consapevole***. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento, per l'intera Comunità, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. ***È quindi opportuno autorizzare lo sviluppo di vari sistemi, nonché il proseguimento degli studi sulla loro comprensione da parte dei consumatori dei vari Stati membri, affinché possano essere introdotti, se necessario, sistemi armonizzati.***

Emendamento

(38) Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento ***scientificamente comprovato***, per l'intera Comunità, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. ***A fini di comparabilità tra i prodotti in imballaggi differenti per grandezza, le indicazioni nutrizionali devono tassativamente riferirsi a 100g/100ml e, se necessario, sono ammesse indicazioni supplementari relative alle porzioni. Se l'alimento è confezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulla porzione, le dimensioni delle porzioni dovrebbero essere standardizzate attraverso un processo di consultazione a livello UE.***

Or. de

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e dalla quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml offre al consumatore la possibilità di acquistare direttamente i prodotti. Pertanto, tali indicazioni devono essere obbligatorie anche nel caso degli imballaggi di porzioni individuali. L'indicazione supplementare del valore energetico e della quantità di sostanze

alimentari per porzione deve ovviamente essere possibile specialmente per gli imballaggi di porzioni individuali. Per aiutare i consumatori ad orientarsi, dovrebbe essere obbligatorio fornire informazioni sulla porzione nel caso di porzioni individuali preimballate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) La dichiarazione nel principale campo visivo delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un prodotto alimentare dev'essere considerata nel suo insieme come una parte delle dichiarazioni nutrizionali e non dev'essere trattata come un gruppo di dichiarazioni distinte.

soppresso

Or. de

Motivazione

Risulta già coperto dal considerando 37.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie

(41) Anche nel caso di alimenti non preimballati e di fornitura di ristorazione a collettività è estremamente importante l'informazione sui potenziali allergeni. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre poter essere fornito ai consumatori.

alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere fornito ai consumatori.

Or. de

Motivazione

Normative specifiche a livello nazionale negli Stati membri potrebbero nuocere al mercato interno e comportare un'applicazione incongruente del presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Le regole relative all'informazione sui prodotti alimentari devono poter essere adattate all'evoluzione rapida dell'ambiente sociale, economico e tecnologico.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Risulta già coperto dal considerando 16.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Al fine di garantire che i requisiti sulle informazioni più particolari riguardanti gli alimenti siano elaborati e stabiliti in modo dialettico, tenendo conto delle migliori prassi, è opportuno disporre a livello comunitario e nazionale di meccanismi flessibili basata su una

Emendamento

(45) Dovrebbe sussistere la possibilità di utilizzare, se necessario, forme di presentazione dell'indicazione dei valori nutrizionali basate sull'industria o il commercio, purché conformi ai requisiti del presente regolamento.

consultazione aperta e trasparente della popolazione e su un'interazione permanente tra un'ampia gamma di parti interessate rappresentative. Tali meccanismi possono portare all'elaborazione di sistemi nazionali non vincolanti, basati su solidi studi realizzati presso i consumatori e su una vasta consultazione delle parti coinvolte. Si dovrebbe disporre di meccanismi tali da consentire ai consumatori di identificare i prodotti alimentari etichettati in conformità con un sistema nazionale, ad esempio mediante un numero d'identificazione o un simbolo.

Or. de

Motivazione

Vedasi la motivazione del considerando 41; le etichettature nazionali, anche se non sono esplicitamente vincolanti sotto il profilo giuridico, eserciterebbero una pressione di adeguamento sulle aziende alimentari presenti sul mercato in diversi Stati membri e risulterebbero quindi altrettanto ostili al mercato interno delle regolamentazioni speciali nazionali obbligatorie. Sistemi d'illustrazione delle informazioni sui prodotti alimentari basati sul commercio o sull'industria non avrebbero invece questo effetto negativo; inoltre, tali sistemi possono essere rapidamente modificati o addirittura abbandonati, se i consumatori non li capiscono o accettano.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Per garantire la coerenza dei risultati ottenuti nei vari Stati membri, è necessario promuovere lo scambio e la condivisione costanti di buone prassi e di esperienze tra gli Stati membri e la Commissione, favorendo la partecipazione delle parti interessate a tali scambi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dei considerando 41 e 42.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) Naturalmente, i prodotti dell'artigianato alimentare e quelli freschi destinati alla commercializzazione diretta che vengono preparati direttamente sul luogo di vendita, possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o intolleranze nei soggetti sensibili. Tuttavia, visto che sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti a diretto contatto con il cliente, le informazioni corrispondenti dovrebbero, ad esempio, essere fornite mediante comunicazione orale al momento della vendita, un'indicazione chiaramente visibile nell'area di vendita ovvero la messa a disposizione di materiale informativo.

Or. de

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i prodotti un'etichettatura esauriente riguardante le allergie, e ciò porrebbe in particolare le piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio concorrenziale e aumenterebbe i costi a loro carico. Inoltre, in aziende in cui lo spazio a disposizione per la trasformazione del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 1, definisce un obiettivo senza indicare alcuna norma precisa. Andrebbe pertanto soppresso dal testo normativo per motivi di ordine legislativo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e, in particolare, l'etichettatura dei prodotti alimentari. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 2, definisce un obiettivo senza indicare alcuna norma precisa. Andrebbe pertanto soppresso dal testo normativo per motivi di ordine legislativo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando **le attività delle imprese del settore riguardano** l'informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, **compresi** quelli **forniti dalle collettività o quelli** destinati alla fornitura delle collettività.

Emendamento

(3) Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando **ne sia interessata** l'informazione dei consumatori **finali** sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari **preimballati** destinati **alla vendita** al consumatore finale **e a** quelli destinati alla fornitura delle collettività

Non si applica a prodotti alimentari avvolti in un involucro direttamente sul luogo di vendita prima di essere venduti al consumatore finale.

I servizi di ristorazione di imprese di trasporto sono contemplati dal presente regolamento solo qualora siano forniti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio comunitario.

Or. de

Motivazione

Maggiore rigore e miglioramento redazionale del testo. Proprio nel commercio di alimenti, i prodotti che vengono preparati direttamente presso i punti di vendita per la vendita diretta, sono ivi avvolti in un involucro. Al fine di agevolare i consumatori (acquisto più veloce, migliore maneggevolezza) i prodotti vengono porzionati (creme spalmabili), o avvolti in un involucro (panini). Dovrebbero in linea di principio essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento quei prodotti che vengono avvolti in un involucro appena prima della vendita perché non possono in alcun caso essere posti sullo stesso piano dei prodotti industriali preimballati. Sulle tratte che iniziano o finiscono in un paese al di fuori dell'UE, le imprese di trasporto potrebbero non trovare fornitori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni. Qualora le imprese che servono tali tratte dovessero rientrare nel campo di

applicazione del regolamento, ciò comporterebbe svantaggi concorrenziali per le imprese stabilite nell'UE, dato che solo loro dovrebbero rispettare il regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme comunitarie per particolari prodotti alimentari.

Emendamento

(4) Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme comunitarie per particolari prodotti alimentari. ***Entro il [data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica un elenco di tutte le norme in materia di etichettatura contenute in specifiche disposizioni giuridiche comunitarie per determinati prodotti alimentari e mette tale elenco a disposizione su Internet.***

Or. de

Motivazione

Vista la molteplicità delle norme legislative specifiche serve un siffatto elenco al fine di fornire agli operatori della filiera alimentare chiarezza e certezza giuridica.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, ***compresi gli strumenti della tecnologia moderna*** o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come

Emendamento

a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, ***comprese le moderne tecnologie*** o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella

definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

Or. de

Motivazione

Si tratta di tecnologie, non di strumenti tecnici.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari": disposizioni comunitarie che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili alla totalità o ad alcuni prodotti alimentari e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione è superflua. Il significato di "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari" è implicito dal contesto delle rispettive disposizioni. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b, va pertanto soppresso.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

Emendamento

c) "informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari": indicazioni che la legislazione comunitaria o nazionale impone di fornire al consumatore finale;

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione è superflua. La definizione indica semplicemente che le informazioni obbligatorie sono informazioni stabilite per legge, il che è pleonastico. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera c, va pertanto soppresso.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al **consumatore finale che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione;**

d) "collettività": qualunque struttura (compreso **un distributore automatico**, un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali **o impianti di catering** in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati al **consumo diretto da parte del consumatore finale;**

Or. de

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza e necessaria integrazione: anche gli operatori di catering rientrano nella definizione di "collettività".

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare *e dall'imballaggio nel quale è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita*, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

Emendamento

e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare *in un* imballaggio, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

Or. de

Motivazione

Semplificazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "prodotto alimentare non preimballato": qualunque prodotto alimentare messo in vendita al consumatore finale senza imballaggio o imballato soltanto al momento della vendita al consumatore finale nonché i prodotti alimentari e i prodotti freschi preimballati sul luogo di vendita e destinati alla vendita diretta;

Or. de

Motivazione

Nei negozi i prodotti alimentari sono messi in vendita anche preimballati, generalmente presso i banchi dove i rivenditori servono i clienti al fine di evitare loro lunghi tempi di attesa. Come nel caso dei prodotti alimentari imballati in base alle preferenze dei clienti, è praticamente impossibile prevedere le stesse informazioni che sono obbligatorie per i prodotti preimballati in considerazione della diversità dei prodotti che possono essere venduti e poiché sono preparati manualmente e la gamma di prodotti in vendita varia da un giorno all'altro.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque **costituente** di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora **presente** nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; ***i residui non sono considerati come ingredienti;***

Emendamento

f) "ingrediente": qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque **ingrediente** di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora **contenuto** nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;

Or. de

Motivazione

Una modifica della definizione di "ingrediente" avrebbe effetti indesiderati sulla legislazione comunitaria in cui si fa riferimento alla definizione di ingrediente (ad esempio il regolamento 1829/2003). Il concetto di residuo dovrebbe essere soppresso dalla presente definizione per allinearla al regolamento n. 178/2002 che stabilisce gli obblighi generali della normativa sui prodotti alimentari. La definizione di cui all'articolo 2 di tale regolamento stabilisce che l'alimento non comprende "residui e contaminanti".

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) "etichettatura": qualunque menzione,

Emendamento

j) "etichetta": qualunque menzione,

indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

Or. de

Motivazione

L'oggetto da definire non può essere parte della sua definizione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta **nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce**;

Emendamento

k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo **al consumatore** un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta;

Or. de

Motivazione

Miglioramento redazionale.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) "leggibilità": qualsiasi scritta, stampa, goffratura, marcatura, incisione,

punzonatura, ecc. che consentono al consumatore normovedente di comprendere testi quali le etichette e i marchi di prodotti alimentari senza ausili ottici; la leggibilità dipende dal carattere, dal tipo, dallo spessore della scritta, dalla distanza tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo;

Or. de

Motivazione

La definizione risulta necessaria perché le dimensioni della scritta non garantiscono di per sé la leggibilità di un testo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) "denominazione legale": la denominazione di un prodotto alimentare prescritta dalle disposizioni comunitarie che gli sono applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale o alle collettività;

soppresso

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'attuale terminologia impiegata nella direttiva sull'etichettatura 2000/13/CE ("denominazione di vendita").

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) "denominazione **usuale**": una denominazione che è **accettata** quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

Emendamento

m) "denominazione **di vendita**": una denominazione che è **compresa** quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'attuale terminologia impiegata nella direttiva sull'etichettatura (2000/13/CE) "denominazione di vendita" (cfr. articolo 5, lettera a)). Si tratta di comprensione, non di accettazione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione

o) "**ingrediente primario**": **l'ingrediente significativo e/o caratteristico di un prodotto alimentare;**

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione sull'etichettatura di origine, l'autore dell'emendamento ritiene che non vi sia alcuna necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, a fini di semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non

ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

**p) "ingrediente significativo":
l'ingrediente di un alimento che
rappresenta più del 50% di tale alimento;**

soppresso

Or. de

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione sull'etichettatura di origine, l'autore dell'emendamento ritiene che non vi sia alcuna necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, a fini di semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

**q) "ingrediente caratteristico":
qualunque ingrediente di un alimento
associato abitualmente alla
denominazione di tale alimento dal
consumatore e per il quale, nella maggior
parte dei casi, è richiesta un'indicazione
quantitativa;**

soppresso

Or. de

Motivazione

Opponendosi al tentativo della Commissione di apportare aggiunte alla vigente disposizione sull'etichettatura di origine, l'autore dell'emendamento ritiene che non vi sia alcuna necessità di fornire le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici finora non utilizzate nel contesto della legislazione alimentare. Egli si oppone inoltre, a fini di semplificazione, alla creazione di qualsiasi nuovo termine e concetto non avente alcun beneficio apparente.

Tali criteri non sono concreti. Essi inoltre creano confusione, non essendo coerenti con le definizioni relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti. Un livello del 50% non ha lo stesso significato pratico per tutti gli alimenti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione

r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto comunitario ***che consente l'elaborazione dei sistemi nazionali di cui all'articolo 44;***

Emendamento

r) "requisiti essenziali": requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto comunitario;

Or. de

Motivazione

L'articolo 44 decade.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

Emendamento

s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione ***o alle condizioni specifiche***

*di conservazione riportate
sull'imballaggio;*

Or. de

Motivazione

Taluni alimenti richiedono condizioni specifiche di conservazione, ad esempio in materia di refrigerazione, che devono figurare sull'imballaggio.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*s bis) "data limite di consumo di un
prodotto alimentare": la data entro la
quale il prodotto alimentare deve essere
consumato; dopo detta data il prodotto
alimentare non può più essere ceduto a
un consumatore;*

Or. de

Motivazione

Nell'allegato IX la Commissione distingue chiaramente tra termine minimo di conservazione e data limite di consumo. Pertanto è necessaria una definizione anche per la data limite di consumo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*s ter) "data di produzione": la data in cui
i prodotti sono ottenuti ed eventualmente
imballati e congelati.*

Or. de

Motivazione

Definizione resa necessaria dall'articolo 25.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera t

Testo della Commissione

t) "migliori prassi": norme, sistemi, iniziative o qualunque altra attività approvati dalle autorità competenti e che si sono rivelati, grazie all'esperienza e alla ricerca, come i più efficaci per la maggior parte dei consumatori e sono considerati come modelli da seguire.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

La soppressione è coerente con la soppressione dei capitoli 6 e 7.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e *degli interessi* dei consumatori, *fornendo ai consumatori finali* le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, *nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche.*

Emendamento

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute, *di trasparenza e di comparabilità dei prodotti nell'interesse dei* consumatori *e offre* le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro.

Or. de

Motivazione

Integrazione necessaria del testo con criteri come la trasparenza e la comparabilità. Il riferimento ai criteri soppressi potrebbe esulare dall'etichettatura dei prodotti alimentari, provocando confusione tra i consumatori e collidendo quindi con l'obiettivo della direttiva.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le etichettature dei prodotti alimentari devono essere facilmente riconoscibili, leggibili e comprensibili per il consumatore medio.

Or. de

Motivazione

Sarebbe assurda un'etichettatura che non fosse facilmente riconoscibile, leggibile e comprensibile.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, ***tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.***

(2) La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nella Comunità le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati.

Or. de

Motivazione

La seconda parte della frase non stabilisce alcuna norma. Essa va soppressa dal regolamento per motivi giuridici e, se proprio deve essere inserita, dovrebbe essere convertita in un considerando. Non si capisce chi debba intervenire e come per promuovere e considerare gli interessi dei produttori in "prodotti di qualità".

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

(1) Le eventuali informazioni obbligatorie richieste ***in rapporto a prodotti alimentari*** dalla legislazione ***concernente le informazioni sui prodotti alimentari*** rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

Emendamento

(1) Le eventuali informazioni obbligatorie ***sul prodotto alimentare*** richieste dalla legislazione rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

Or. de

Motivazione

Va evitata una ripetizione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Il regolamento non ha lo scopo diretto di tutelare la salute dei consumatori con eventuali avvertenze, bensì di consentire ai consumatori di effettuare una decisione consapevole di acquisto sulla base delle informazioni sul valore nutritivo, le quali facilitano

un'alimentazione equilibrata e quindi una migliore salute dei consumatori.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte **informate**.

Emendamento

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte **con cognizione di causa**.

Or. de

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto del fatto che la **maggior parte** dei consumatori **ritengono** in generale necessarie alcune informazioni cui **attribuiscono** un valore significativo, o di taluni vantaggi per i consumatori che sono **ampiamente** riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate.

Emendamento

2. Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, è opportuno tenere conto del fatto che la **grande maggioranza** dei consumatori **ritiene** in generale necessarie alcune informazioni cui **attribuisce** un valore significativo, o di taluni vantaggi per i consumatori che sono **scientificamente** riconosciuti come in grado di consentire l'adozione di decisioni informate.

Or. de

Motivazione

A fini di chiarezza e per evidenziare la necessità di utilizzare le conoscenze scientifiche nella legislazione in materia di informazioni sui prodotti alimentari.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore *su elementi essenziali*, in particolare:

Emendamento

1. Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore, in particolare:

Or. de

Motivazione

Ogni induzione in errore resta tale a prescindere dalla sua gravità.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) per quanto riguarda le caratteristiche *dell'alimento e*, in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la *durata di* conservazione, *il paese d'*origine o *il luogo di* provenienza, il *metodo* di fabbricazione o di *produzione*;

Emendamento

a) per quanto riguarda le caratteristiche *del prodotto alimentare e* in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, *l'*origine o *la* provenienza, il *modo* di fabbricazione o di *ottenimento*;

Or. de

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 2000/13/CE contiene una norma chiara e pratica per l'etichettatura di origine. L'industria conosce bene detta disposizione e la relativa applicazione che non causa alcun problema. Anche le norme CODEX non mantengono la differenziazione tra paese di origine e luogo di provenienza. La legislazione comunitaria dovrebbe riprendere l'approccio di cui alla direttiva 2000/13/CE.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) attraverso rappresentazioni visive fuorvianti per il consumatore quanto all'origine del prodotto alimentare.

Or. de

Motivazione

Immagini e grafici non devono essere utilizzati per fuorviare deliberatamente il consumatore quanto alla vera origine di un prodotto.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) suggerendo al consumatore un determinato prodotto o una sostanza attraverso una denominazione o rappresentazioni visive, anche se si tratta effettivamente di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di una sostanza normalmente utilizzata per un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" o "prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)".

Or. de

Motivazione

Vengono sempre più commercializzate imitazioni di alimenti come ad esempio il "formaggio" ottenuto da grasso vegetale. Occorre inoltre rilevare che sostanze normalmente utilizzate per ottenere un prodotto vengono sostituite spesso da surrogati più pregiati (ad esempio il grasso vegetale che sostituisce il latte nei gelati). Il consumatore non riesce normalmente a distinguerlo. Per motivi di trasparenza occorrerebbe introdurre una denominazione corrispondente.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

Emendamento

c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche ***o evidenziando in modo particolare l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze alimentari che di norma non sono presenti nel prodotto alimentare in questione.***

Or. de

Motivazione

Una forma particolare di induzione in errore è mettere in evidenza le caratteristiche ovvie di un prodotto alimentare in quanto elemento specifico, per esempio contraddistinguere con la dicitura "senza lipidi" caramelle morbide alla frutta, che di solito non contengono grassi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) con l'indicazione esplicita di una netta riduzione dello zucchero e/o dei lipidi senza contestuale riduzione del contenuto energetico (kilojoule o kilocalorie);

Or. de

Motivazione

Il consumatore medio presume che un prodotto alimentare pubblicizzato sul lato anteriore dell'imballaggio con una riduzione netta dello zucchero o dei lipidi si distingue anche per

una riduzione corrispondente del contenuto calorico. Non sempre è così perché lo zucchero o i lipidi sono sostituiti con altri ingredienti. Di conseguenza con scritte simili si induce in errore il consumatore.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) con la definizione "dietetico" quando il prodotto alimentare è difforme dalle disposizioni legislative comunitarie relative ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici.

Or. de

Motivazione

Molti prodotti alimentari contraddistinti dalla dicitura "dietetico" fanno presumere un tenore ridotto di zuccheri e lipidi e quindi un basso contenuto energetico, anche se sovente non è questo il caso. Pertanto la dicitura "dietetico" va riservata esclusivamente e tassativamente ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il testo è stato inserito all'articolo 3, paragrafo 1bis).

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. *Il divieto di cui al paragrafo 3 si applica* anche:

Emendamento

4. *I paragrafi 1 e 3 si applicano* anche:

Or. de

Motivazione

Ovviamente il contenuto del paragrafo 1 si applica anche alla pubblicità e alla presentazione dei prodotti alimentari. Inoltre nella versione tedesca esiste un errore di traduzione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono *e verificano* la conformità con i requisiti della legislazione concernente i prodotti alimentari che sono relativi alle loro attività.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono la conformità con i requisiti della legislazione concernente i prodotti alimentari che sono relativi alle loro attività.

Or. de

Motivazione

La verifica fa parte dei controlli prescritti a carico delle imprese alimentari e pertanto non occorre indicarla espressamente.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non possono modificare le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può trarre in inganno il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

La fattispecie penale non forma oggetto del presente regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, **prendono adeguatamente cura di garantire, nei limiti delle loro rispettive attività, la presenza delle informazioni pertinenti, in particolare non fornendo alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità, sulla base delle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti.**

Emendamento

Se gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari **vengono a conoscenza che un prodotto alimentare è difforme dalle disposizioni del presente regolamento, lo ritirano immediatamente dalla circolazione.**

Or. de

Motivazione

Per una delimitazione più netta delle responsabilità la disposizione va redatta in modo più univoco. Lo scopo è quello di evitare che un'impresa commerciale sia ritenuta responsabile per circostanze che esulano dalla sua sfera di responsabilità o di influenza. La sentenza "Lidl-Italia" nella causa dinanzi alla Corte di giustizia evidenzia la scarsa certezza giuridica della legislazione vigente per le imprese alimentari.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti affinché siano fornite eventualmente al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) e f).

Emendamento

5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti ***per la vendita o la lavorazione successive*** affinché siano fornite eventualmente al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) ***nonché*** f) e g).

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 – secondo comma

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f) e h) figurino anche sull'imballaggio

Emendamento

Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) figurino anche sull'imballaggio

esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

Or. de

Motivazione

Le indicazioni specifiche di conservazione e di utilizzazione di un prodotto alimentare (articolo 9, paragrafo 1, lettera g) devono figurare anche sull'imballaggio esterno.

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle indicazioni obbligatorie

Non concerne la versione italiana

Or. de

Motivazione

Miglioramento redazionale.

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) la denominazione *del prodotto alimentare*;

a) la denominazione *di vendita*;

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera m.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *qualsunque ingrediente elencato* nell'allegato II che *provoca* allergie o intolleranze e *qualsunque sostanza da esso derivata*;

Emendamento

c) *gli ingredienti elencati* nell'allegato II che *provocano* allergie o intolleranze e *le sostanze da essi derivate*;

Or. de

Motivazione

Miglioramento redazionale.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

Emendamento

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti *di cui all'allegato VI*;

Or. de

Motivazione

Inserimento del riferimento corretto.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) in caso di prodotti congelati, la data di produzione;

Motivazione

L'indicazione è opportuna per dare al consumatore la possibilità di riconoscere prodotti congelati conservati da troppo tempo (scandalo della carne non commestibile in Germania).

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) le condizioni particolari di conservazione *o* di utilizzazione;

Emendamento

g) le condizioni particolari di conservazione *e/o* di utilizzazione;

Or. de

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

Or. de

Motivazione

Spostamento dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera j) a fini di chiarezza e logica.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o **di un venditore** stabilito all'interno della Comunità;

Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o **dell'importatore** stabilito all'interno della Comunità;

Or. de

Motivazione

Nei prodotti importati da paesi terzi è necessaria l'indicazione dell'importatore.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

Emendamento

Non concerne la versione italiana

Or. de

Motivazione

Correzione grammaticale della versione tedesca.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

soppresso

Or. de

Motivazione

Spostamento: per ragioni di chiarezza e logica la lettera va inserita dopo la lettera g) del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri *a meno che i consumatori non siano informati, in merito a una o più indicazioni, ricorrendo ad altre forme di espressione stabilite in esecuzione delle misure adottate dalla Commissione. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.*

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri.

Or. de

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. Pertanto, le forme

di espressione di tali indicazioni non dovrebbero essere modificate mediante la procedura di comitatologia, che è intesa a modificare elementi non essenziali.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può modificare l'elenco delle indicazioni obbligatorie stabilite al paragrafo 1. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni essenziali e pertanto non dovrebbe rientrare nella procedura di regolamentazione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Deroghe al requisito relativo alle indicazioni obbligatorie

soppresso

Per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, la Commissione può in casi eccezionali prevedere deroghe ai requisiti indicati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e f), nella misura in cui tali deroghe non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale e delle collettività. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono

adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Se non sono imposte disposizioni legislative specifiche per determinati prodotti alimentari o non sono previste nel presente regolamento, le indicazioni prescritte valgono per tutti gli alimenti e la Commissione non può consentire deroghe di sorta.

Emendamento 92

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio *o su un'etichetta ad esso apposta.*

Emendamento

2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio.

Or. de

Motivazione

La formulazione soppressa avrebbe potuto portare a fogli allegati per i prodotti alimentari e ciò va evitato. Occorre evitarlo.

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

(3) La Commissione può autorizzare che alcune indicazioni obbligatorie siano fornite ricorrendo a mezzi diversi dal confezionamento o dall'etichetta, purché i principi generali e i requisiti fissati al capitolo II del presente regolamento siano rispettati. Le misure volte a modificare

Emendamento

soppresso

elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'indicazione delle informazioni obbligatorie è il fulcro del regolamento. Le modalità di realizzazione di tali informazioni non possono essere cambiate da misure che modifichino elementi non essenziali del presente regolamento.

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le disposizioni *dell'articolo 41* si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

Emendamento

4. Le disposizioni *dell'articolo 17, paragrafo 3, comma unico bis*, si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

Or. de

Motivazione

Adattamento.

Emendamento 95

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

(1) Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo

Emendamento

(1) Fatta salva la specifica legislazione comunitaria applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo

1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta **apposta** sono stampate **in caratteri di almeno 3 mm e sono presentate** in modo da **garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo**.

1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta sono stampate in modo da **garantirne la chiara leggibilità**.

La Commissione elabora, nel quadro di una consultazione con i pertinenti rappresentanti di interessi, regole vincolanti in materia di leggibilità e informazione dei consumatori sui prodotti alimentari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Prescrivere un carattere di 3 mm. per tutte le denominazioni obbligatorie non è sufficiente a garantire una chiara leggibilità. Un carattere di 3 mm. non è inoltre praticabile perché, soprattutto in caso di imballaggi multilingue, non esiste spazio sufficiente per tutte le indicazioni obbligatorie. Ingrandire il carattere fino a 3 mm. significa che bisogna produrre imballaggi più ingombranti, il che è contrario all'obiettivo di riduzione dei rifiuti da imballaggio e comporterebbe porzioni più grandi.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Per i prodotti destinati ad una alimentazione specifica ai sensi della direttiva 89/398/CEE, per i quali le disposizioni regolamentari della Comunità prevedono una indicazione obbligatoria, che va al di là delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il carattere deve rispondere ai requisiti in materia di leggibilità per il consumatore nonché di informazioni

aggiuntive sulla destinazione specifica di tali prodotti.

Or. de

Motivazione

Per ragioni di praticità, in considerazione delle diverse disposizioni legislative sull'etichettatura stabilite per tali prodotti specifici.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare norme particolareggiate di presentazione delle indicazioni obbligatorie ed estendere i requisiti del paragrafo 2 alle indicazioni obbligatorie complementari per i tipi o categorie specifici di prodotti alimentari di cui agli articoli 10 e 38. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il paragrafo concederebbe alla Commissione prerogative esecutive troppo estese, in quanto non si tratta affatto di "disposizioni non essenziali".

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni

soppresso

minime di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10cm².

Or. de

Motivazione

Le scritte devono essere leggibili anche sugli imballaggi con superficie inferiore a 10 cm², altrimenti sarebbero assurde. Conta solo la questione di quali indicazioni siano tassative su piccole confezioni di prodotti. La questione è regolata in altra sede.

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o ***da qualunque altro elemento suscettibile di interferire.***

Emendamento

6. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, troncate o separate da altre indicazioni o immagini o ***dall'imballaggio stesso, per esempio con una piega.***

Or. de

Motivazione

Integrazione indispensabile: la presentazione di dette informazioni in modo da dissimularle darebbe spunto a interpretazioni divergenti e pertanto metterebbe a rischio la certezza giuridica dei commercianti di prodotti alimentari.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione

b) le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e **k)** sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Emendamento

b) le indicazioni previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e **j)** sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Or. de

Motivazione

Il tenore alcolico delle bevande alcoliche è un dato estremamente importante che deve essere disponibile al consumatore ancora prima della consegna del prodotto in caso di vendita a distanza o in linea. Per contro, le istruzioni sull'utilizzazione sono necessarie solo quando il prodotto alimentare viene consumato e possono pertanto essere trasmesse al momento della consegna.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una **lingua facilmente** comprensibile da parte **dei consumatori degli Stati membri nei quali** il prodotto alimentare è commercializzato.

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono formulate in una **redazione linguistica** comprensibile **da parte del consumatore medio dello Stato membro nel quale** il prodotto alimentare è commercializzato.

Or. de

Motivazione

La definizione "redazione linguistica" si riferisce sia alla lingua ufficiale sia alla formulazione.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali della Comunità.

soppresso

Or. de

Motivazione

Diventa ridondante dopo l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I prodotti alimentari messi in vendita nella zona esentasse possono essere immessi in commercio unicamente in lingua inglese.

Or. de

Motivazione

Nella zona esentasse i prodotti sono destinati soprattutto ai viaggiatori internazionali e non ai consumatori del mercato nazionale. Di conseguenza occorre prevedere per detti prodotti alimentari la possibilità di fornire le informazioni soltanto nella lingua franca internazionale, ossia in inglese.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Omissione di alcune indicazioni
obbligatorie

Emendamento

Deroghe da talune indicazioni
obbligatorie

Or. de

Motivazione

Rettifica redazionale.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) **ed** f).

Or. de

Motivazione

Si respinge una dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sono di norma indicate come porzioni individuali (ad esempio 200 ml o 250 ml). Lo spazio disponibile su queste bottiglie per riportare le indicazioni è limitato. Pertanto va conservata l'attuale etichettatura, ossia l'indicazione della denominazione commerciale, la quantità netta, gli allergeni e il termine di conservazione (cfr. articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE - etichettatura).

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga è inferiore a **10** cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga **idonea alla stampa** è inferiore a **80** cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) **e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a)**. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo ad altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Or. de

Motivazione

L'indicazione del contenuto calorico di un alimento è un'informazione essenziale e può essere determinante per una decisione d'acquisto consapevole.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono informazioni obbligatorie di ordine nutrizionale, **le indicazioni** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non sono obbligatorie per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

Emendamento

3. Fatte salve altre disposizioni legislative comunitarie che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, **la dichiarazione nutrizionale** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

Or. de

Motivazione

Le deroghe relative alle dimensioni degli imballaggi previste nella proposta della

Commissione non sono realistiche né praticabili.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di merci non preimballate, nonché di quelle destinate alle collettività a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non sono obbligatorie le indicazioni elencate agli articoli 9 e 29.

Or. de

Motivazione

Nelle aziende che commercializzano prodotti alimentari al dettaglio e nelle attività artigianali connesse all'alimentazione, tra cui la ristorazione per collettività, i prodotti non preimballati vengono preparati per la vendita diretta ai consumatori. Al riguardo non esistono procedure standardizzate, gli ingredienti e i contenuti cambiano su base giornaliera. Si deve ricordare inoltre che proprio l'attività artigianale nel settore dei generi alimentari è una garanzia per la conservazione di specialità regionali, per la creatività e l'innovazione e assicura pertanto la molteplicità dell'offerta. È quindi importante escludere i produttori citati dall'etichettatura obbligatoria.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione legale. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è ***il suo nome usuale***; se ***il nome usuale*** manca o non è ***utilizzato***, viene fornito un nome descrittivo.

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione ***quale prevista dalla legislazione pertinente***. In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è ***la sua denominazione di vendita***; se ***la sua denominazione di vendita*** manca o non è ***utilizzata***, viene fornito un nome descrittivo.

Or. de

Motivazione

Adeguamento linguistico in linea con la terminologia utilizzata nella direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura.

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) Ove un prodotto contenga nanomateriale, la circostanza è indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso "nano".

Or. de

Motivazione

L'aggiunta ha fini di trasparenza e assicura la libera scelta del consumatore.

Emendamento 111

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Omissione dell'elenco degli ingredienti

Deroga generica dall'elenco degli ingredienti

Or. de

Motivazione

Miglioramento stilistico a fini di comprensibilità.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 20 – lettera e

Testo della Commissione

e) il vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose **e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio**. La Commissione elaborerà una relazione dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], concernente l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura degli ingredienti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

e) il vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio **e i prodotti a base di vino di cui ai regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 1601/1991, la birra alla frutta**, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. **110/2008** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del **15 gennaio 2008**, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose **e delle altre bevande alcoliche**. La Commissione elaborerà una relazione dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], concernente l'applicazione dell'articolo 19 a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura degli ingredienti. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Le bevande alcoliche non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, ma richiedono norme specifiche. A tale riguardo, occorrerebbe innanzi tutto chiarire alcuni aspetti fondamentali, dal momento che, ad esempio, nel caso delle bevande spiritose una quantità di riferimento di 100 ml per le indicazioni nutrizionali sarebbe estremamente problematica e molte sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sono assenti dalle bevande alcoliche.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 21 – titolo e alinea

Testo della Commissione

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

L'indicazione dei seguenti costituenti di un prodotto alimentare nell'elenco degli ingredienti non è richiesta:

Emendamento

Non sono considerati ingredienti di un prodotto alimentare:

Or. de

Motivazione

Rettifica del titolo a fini di migliore comprensione. All'articolo 21 si propone un cambiamento del sistema senza ragione apparente: mentre in precedenza i costituenti e i prodotti erano per finzione giuridica esclusi dall'elenco degli ingredienti, in futuro andrebbero esclusi soltanto dall'obbligo di figurare nell'elenco degli ingredienti. Va invece mantenuto l'attuale sistema. Una modifica avrebbe effetti critici sulle numerose disposizioni legislative dell'UE che fanno riferimento al criterio di "ingrediente alimentare" (tra l'altro il regolamento (CE) n. 1829/2003 o il futuro regolamento sugli enzimi) (cfr. le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 4).

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari e gli aromi;

Emendamento

c) le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari ***gli enzimi*** e gli aromi;

Or. de

Motivazione

Integrazione dell'elenco delle sostanze.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) si tratta di prodotti alimentari non preimballati. In tal caso nel locale di vendita deve essere segnalato in modo chiaramente visibile che:

– i clienti possono ottenere informazioni su allergeni oralmente durante la vendita e/o tramite materiale informativo esposto,

– non può essere esclusa una contaminazione incrociata.

Or. de

Motivazione

Nel caso di prodotti non preimballati, risulterebbe di fatto impossibile fornire per tutti i prodotti un'etichettatura esauriente riguardante le allergie, e ciò porrebbe in particolare le piccole e medie imprese in una posizione di svantaggio sul piano della concorrenza e ne aumenterebbe i costi da sostenere. Inoltre, in locali in cui lo spazio a disposizione per la trasformazione del prodotto è limitato, non si può escludere la possibilità di contaminazioni incrociate. L'obbligo di esporre un'avvertenza chiara assicura certezza giuridica all'impresa.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) figura nella denominazione ***del prodotto*** alimentare o è generalmente associato ***a tale*** denominazione dal consumatore; o

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figurino nella denominazione ***di vendita*** o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione ***di vendita***; o

Or. de

Motivazione

Occorre conservare la terminologia adottata con la direttiva sull'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La Commissione può modificare il paragrafo 1 aggiungendo altri casi. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Il paragrafo concede alla Commissione prerogative esecutive troppo estese, in quanto non si tratta affatto di "disposizioni non essenziali".

Emendamento 118

**Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La quantità netta di un prodotto alimentare è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro o il chilogrammo o il grammo:
a) in unità di liquido per i prodotti liquidi;
b) in unità di massa per gli altri prodotti.

Emendamento

1. La quantità netta di un prodotto alimentare è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro o il chilogrammo o il grammo:
a) in unità di liquido per i prodotti liquidi ***ai sensi della direttiva 85/339/CEE del 27 giugno 1987 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari;***
b) in unità di massa per gli altri prodotti.

Or. de

Motivazione

Adeguamento linguistico in linea con la terminologia utilizzata nella direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura.

Il paragrafo 1 deve essere più specifico, dal momento che per certi prodotti alimentari (tra cui ketchup, salse, maionese, gelato o spezie) c'è incertezza giuridica nella pratica riguardo alla linea di demarcazione tra "solido" e "liquido".

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Termine minimo di conservazione *e* data
limite di consumo

Emendamento

Termine minimo di conservazione, data
limite di consumo *e data limite di
produzione*

Or. de

Motivazione

Collegato all'inserimento della data di produzione nell'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La data da menzionare è indicata
conformemente all'allegato IX.

Emendamento

2. La data da menzionare *deve essere
facilmente identificabile e non può essere
coperta. Deve essere riportata nel modo
seguito*

**A. TERMINE MINIMO DI
CONSERVAZIONE**

a) La data è preceduta dai termini:

*– "Da consumarsi preferibilmente entro
il..." quando la data comporta
l'indicazione del giorno,*

– "da consumarsi preferibilmente entro

fine..." negli altri casi.

b) I termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

- dalla data stessa, o*
- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.*

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dall'enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata.

c) La data si compone dell'indicazione, in lettere e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

Tuttavia, per i prodotti alimentari

- conservabili meno di tre mesi: dall'indicazione del giorno e del mese;*
- conservabili più di tre mesi e meno di diciotto mesi: dall'indicazione del mese e dell'anno;*
- conservabili per più di 18 mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.*

d) la data del termine minimo di conservazione è indicata su ogni singola porzione preimballata.

e) Fatte salve le disposizioni comunitarie che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

- degli ortofrutticoli freschi – comprese le patate – che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,*
- dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande dei codici 22060091, 22060093 e 22060099, ottenute da uva o mosto di uva,*
- delle bevande con un contenuto di alcol*

- pari o superiore al 10 % in volume,*
- delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore a 1,2 % in volume, in recipienti individuali di oltre cinque litri, destinati alle collettività,*
 - dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione,*
 - degli aceti,*
 - del sale da cucina,*
 - degli zuccheri allo stato solido,*
 - dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,*
 - delle gomme da masticare e prodotti analoghi.*

B. DATA LIMITE DI CONSUMO

a) È preceduta dai termini "da consumare entro...";

b) I termini di cui alla lettera a) sono seguiti:

- dalla data stessa, o*
- dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.*

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare.

c) La data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

d) Il modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui al punto A, lettera c), del presente paragrafo può essere determinato conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

C. DATA DI PRODUZIONE

a) È preceduta dai termini "prodotto il...";

b) I termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

– *dalla data stessa, o*

– *dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.*

c) La data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

Or. de

Motivazione

A fini di chiarezza l'allegato IX è inserito nel testo legislativo e la data di produzione figura analogamente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a ter (nuova). Viene soppressa la deroga dall'indicazione del termine minimo di conservazione del gelato in porzioni preimballate. Le singole porzioni possono essere separate dall'imballaggio o dalla confezione in cui sono state vendute, pertanto è indispensabile che su ogni porzione separabile sia riportata la data del termine minimo di conservazione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.

Emendamento

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto. ***Se del caso, vanno riportate le istruzioni relative alle condizioni di refrigerazione e conservazione nonché al periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.***

Or. de

Motivazione

Le condizioni di refrigerazione e di conservazione possono avere effetti sulla durata

dell'idoneità dei prodotti alimentari e pertanto vanno precisate.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Emendamento

Etichettatura nutrizionale

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le dichiarazioni nutrizionali comprendono* i seguenti elementi (d'ora in poi ***le "dichiarazioni nutrizionali obbligatorie"***):

Emendamento

1. *L'etichettatura nutrizionale contiene* i seguenti elementi (d'ora in poi ***l'"etichettatura nutrizionale"***):

Or. de

Motivazione

Riguarda la versione tedesca.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***valore energetico***;

Emendamento

a) ***contenuto energetico***

Motivazione

Occorre presumere che la terminologia "contenuto energetico" sia la più comprensibile per il consumatore medio.

Emendamento 125**Proposta di regolamento****Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b***Testo della Commissione*

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri con specifico riferimento agli zuccheri e *sale*.

Emendamento

b) la quantità di **proteine**, grassi **con specifico riferimento agli** acidi grassi saturi, zuccheri con specifico riferimento agli zuccheri e **sodio**.

Motivazione

L'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il valore energetico, gli zuccheri, i grassi e il sodio (sale) come le principali sostanze nutritive in termini di salute pubblica dell'intera popolazione. Dato che non solo il sale (cloruro di sodio) è fonte di sodio, ma anche gli additivi (per esempio glutammato di sodio, carbonato di sodio) possono contenere notevoli quantità di sodio, l'etichettatura sul valore nutrizionale deve attenersi allo schema proposto.

Emendamento 126**Proposta di regolamento****Articolo 29 – paragrafo 1 – secondo comma***Testo della Commissione*

Il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] del Parlamento Europeo e del Consiglio, del [...], relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla

Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio **e i prodotti a base di vino di cui ai regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 1601/1991, la birra alla frutta**, la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. **110/2008** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del **15**

protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose *e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio*. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e *delle altre bevande alcoliche*. La Commissione elaborerà dopo [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Le bevande alcoliche non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, ma richiedono norme specifiche. A tale riguardo, occorrerebbe innanzi tutto chiarire alcuni aspetti fondamentali, dal momento che, ad esempio, nel caso delle bevande spiritose una quantità di riferimento di 100 ml per le indicazioni nutrizionali sarebbe estremamente problematica e molte sostanze nutritive contenute nei prodotti alimentari sono assenti dalle bevande alcoliche.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:

- a) acidi grassi trans;
- b) acidi grassi monoinsaturi;
- c) acidi grassi polinsaturi;
- d) polioli;

Emendamento

L'etichettatura nutrizionale può precisare come informazione supplementare dati su uno o più dei seguenti elementi o gruppi di elementi:

- a) acidi grassi trans;
- b) acidi grassi monoinsaturi;
- c) acidi grassi polinsaturi;
- d) polioli;

e) amido;
f) fibre alimentari;

g) proteine;

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 2, di tale allegato.

e) amido;
f) fibre alimentari;
f bis) diversi tipi di zucchero
f ter) colesterolo

h) tutti i sali minerali o vitamine elencati alla parte A, punto 1, dell'allegato XI e presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni della parte A, punto 2, di tale allegato.

h bis) altre sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Or. de

Motivazione

Sostituire il termine tedesco „Transisomere Fettsäuren“ con „Transfettsäuren“. Inserire il colesterolo. Le proteine sono inserite all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

La traduzione corretta del termine inglese „sugars“ è „tipi di zucchero“. (cfr. direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero).

L'elenco delle sostanze nutritive che si possono indicare a titolo volontario deve restare conforme alle altre disposizioni comunitarie (tra l'altro il regolamento n. 1925/2006 sugli additivi). Va pertanto rettificato di conseguenza il paragrafo 2.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

Emendamento

3. È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute **attinente a dette sostanze.**

Or. de

Motivazione

Maggiori dettagli nel testo dell'articolato.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può modificare gli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli elenchi citati contengono disposizioni essenziali.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **può** determinare e inserire nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

2. La Commissione **deve** determinare e inserire nell'allegato XII i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe garantire il calcolo del tenore di vitamine e minerali secondo fattori di conversione uniformi.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

- a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali **possono essere** decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

4. I valori dichiarati sono valori medi **alla fine del termine minimo di conservazione, tenuto conto di opportune tolleranze**, stabiliti sulla base, a seconda dei casi:

- a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali **sono** decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

A fini di certezza giuridica il testo legislativo deve essere precisato nel senso che i valori medi fanno riferimento al termine del periodo minimo di conservazione. Ovviamente vitamine e sostanze minerali naturali o aggiunte sono soggette a processi naturali di decadimento e variazione. Per esempio la vitamina C può ridursi in misura notevole nel corso del periodo minimo di conservazione di un prodotto (a seconda della condizioni di deposito, esposizione alla luce solare, ecc.). Infine i quantitativi delle sostanze nutritive in un prodotto sono soggetti a variazioni naturali legate alle fasi di raccolta e alle singole varietà. Per tale ragione

occorre fissare quanto prima norme di orientamento e soglie di tolleranza per l'etichettatura sulle sostanze nutritive.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate ***alla parte A dell'allegato XIII***.

Emendamento

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate ***all'allegato XIII***.

Or. de

Motivazione

Conseguenza della fusione delle parti da A a C dell'allegato XIII proposta nell'emendamento 203.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono espresse per 100 g o per 100 ml ***o, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 32, paragrafi 2 e 3, per porzione.***

Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 devono essere espressi per 100 g o per 100 ml .

Come integrazione può essere indicato il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive per porzione.

Se il prodotto alimentare è confezionato in porzioni monodose pronte al consumo, sono indicati il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui al paragrafo 1.

Se sono fornite informazioni per porzione, occorre indicare il numero delle porzioni

contenute nella confezione, la grandezza della porzione deve essere realistica e deve essere esposta o spiegata in modo comprensibile per il consumatore medio. D'intesa con le imprese del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti per l'indicazione realistica della grandezza delle porzioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml offre al consumatore la possibilità di comparare direttamente i prodotti. Pertanto tali indicazioni devono restare obbligatorie anche nelle confezioni di porzioni individuali. L'indicazione supplementare del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per porzione deve ovviamente restare possibile specialmente per gli imballaggi con porzioni individuali. Per aiutare i consumatori ad orientarsi, dovrebbe essere obbligatorio fornire informazioni sulla porzione nel caso di porzioni monodose preconfezionate. Nel caso di imballaggi con porzioni multiple l'indicazione del numero di porzioni nella confezione è utile per comprendere l'indicazione del valore energetico per porzione.

La definizione di grandezza della porzione serve come riferimento realistico per il consumatore. Per esempio i consumatori possono classificare più facilmente una porzione di otto unità o pezzi (biscotti) o una mezza tazza (per esempio nocciole) che con il dato in grammi. La grandezza della porzione dovrebbe inoltre orientarsi al consumo medio realistico del consumatore ed evitare indicazioni ingannevoli. (Per esempio la grandezza della porzione di 25 grammi si è dimostrata un parametro non realistico).

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento

Emendamento

3. Eventuali etichettature nutrizionali supplementari volontarie sono espresse sotto forma di tabella, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli

fissati nella parte B dell'allegato XI. Anche le eventuali *indicazioni* relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

apporti di riferimento fissati nella parte B dell'allegato XI *e in conformità dei criteri di cui all'articolo 31, paragrafo 2* Anche le eventuali *etichettature* relative alle vitamine o ai sali minerali sono *in ogni caso* espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nella parte A, punto 1, dell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

Risulta opportuno enunciare requisiti per eventuali etichettature supplementari volontarie onde conseguire una certa standardizzazione ed evitare che il consumatore sia indotto in errore.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Accanto alle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, se riportate, deve figurare in prossimità diretta della corrispondente tabella, la dicitura accessoria seguente: „Fabbisogno giornaliero di una donna adulta di media età. Il Suo fabbisogno giornaliero personale può essere diverso da quello indicato.“

Or. de

Motivazione

L'apporto di riferimento indicato nell'allegato XI corrisponde al fabbisogno giornaliero di una donna adulta attiva fisicamente di età media. Tale elemento va precisato al fine di evitare un'alimentazione squilibrata in altri gruppi della popolazione.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

1. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente **alla parte B dell'allegato XIII**.

Emendamento

1. L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente **all'allegato XIII**.

Or. de

Motivazione

Conseguenza della fusione delle parti da A a C dell'allegato XIII proposta nell'emendamento 203.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Articolo 32 **Espressione per porzione**

1. Oltre alle dichiarazioni nutrizionali per 100g o 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2, le informazioni fornite possono essere espresse per porzione, secondo la quantificazione precisata sull'etichetta, a condizione che il numero di porzioni contenute nell'imballaggio sia indicato.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse unicamente per porzione se il prodotto alimentare è preimballato in porzioni individuali.

3. La Commissione decide in merito ad un'eventuale espressione unicamente

Emendamento

soppresso

sulla base della porzione per i prodotti alimentari che sono presentati negli imballaggi contenenti più porzioni, ma non sono stati preimballati in porzioni individuali. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

*1. Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, purché siano **rispettati** i seguenti requisiti essenziali:*

- a) la forma di espressione è volta a facilitare la comprensione da parte del consumatore del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare nell'ambito dell'apporto calorico e nutritivo di una dieta; e*
 - b) si basi sia sui consumi di riferimento armonizzati, sia, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente ammessi riguardanti i consumi calorici o nutritivi; e*
 - c) sia sostenuta da elementi in grado di provare che il consumatore medio comprende **il modo** in cui è presentata l'informazione e **vi fa ricorso**.*
- 2. Tali forme di espressione complementari di cui al paragrafo 1 sono*

Emendamento

Le dichiarazioni nutrizionali possono essere espresse **in via supplementare, anche come ripetizione**, sotto forme diverse da quelle previste all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, **eventualmente localizzate in punti diversi dell'imballaggio, per esempio tramite elementi grafici o simboli**, purché siano **conformi ai** seguenti requisiti essenziali:

- a) tali presentazioni non devono indurre in errore il consumatore né distrarne l'attenzione dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria; nonché*
- b) l'etichettatura supplementare volontaria fa riferimento agli apporti di riferimento di cui all'allegato XI, parte B; nonché*
- c) esistono **comprove scientifiche** in grado di provare che il consumatore medio comprende **le forme** in cui è presentata l'informazione.*

definite nell'ambito di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44.

Or. de

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le indicazioni *di cui* all'articolo 31, **paragrafo 2**, che riguardano le **dichiarazioni** nutrizionali obbligatorie figurano **nel** campo visivo **principale**. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e **sale**.

Emendamento

Le indicazioni **conformi** all'articolo 31, **paragrafi 1 e 2**, che riguardano le **etichettature** nutrizionali obbligatorie figurano **in uno stesso** campo visivo **in modo coeso in un punto della forma di tabella**. Tali indicazioni **obbligatorie** sono presentate nel seguente ordine: valore energetico, **proteine**, grassi **con specifico riferimento agli** acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e **sodio**. **Altre informazioni supplementari volontarie sono riportate nella successione di cui all'allegato XIII.**

Or. de

Motivazione

Coerenza con gli altri emendamenti (cfr. l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)); la forma di tabella facilita la classificazione dei dati.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. **L'etichettatura del valore energetico prescritta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato XI, parte B, in via complementare alla**

presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, deve essere espressa in 100g/ml ed eventualmente per porzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, a destra in basso nella parte esposta della confezione in caratteri di dimensioni non inferiori a 3 mm e all'interno di un riquadro.

Or. de

Motivazione

Una delle informazioni principali sul prodotto alimentare è il suo contenuto energetico. Essa deve essere pertanto ripetuto sulla parte esposta della confezione, in tutti i prodotti nello stesso posto e in forma evidenziata, cosicché il consumatore possa coglierla a prima vista.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le confezioni regalo sono esentate alla ripetizione obbligatoria del valore energetico sulla parte esposta della confezione di cui all'articolo 34, paragrafo 1 bis (nuovo).

Or. de

Motivazione

Il carattere visivo ed estetico delle confezioni regalo contenenti cioccolatini o praline per occasioni festive come la Festa della mamma sarebbe compromesso se le informazioni nutrizionali obbligatorie dovessero essere spostate sulla parte esposta della confezione.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale collegata

2. La dichiarazione nutrizionale

alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui alla parte C dell'allegato XIII.

Se tale dichiarazione nutrizionale non appare nel campo visivo principale, è presentata sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio sufficiente, la dichiarazione appare sotto forma lineare.

supplementare volontaria collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui alla parte C dell'allegato XIII. ***Si applica per analogia il paragrafo 1.***

Or. de

Motivazione

Per chiarezza e coerenza con il paragrafo 1. Conseguenza della fusione delle parti da A a C dell'allegato XIII proposta nell'emendamento 203.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "contiene quantità trascurabili di ...", situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

Emendamento

4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità delle ***singole*** sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione "contiene quantità trascurabili di ...", situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

Or. de

Motivazione

Per semplificare l'applicazione del regolamento.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Possono essere utilizzati grafici o simboli per la presentazione della dichiarazione nutrizionale in virtù di un sistema nazionale, secondo quanto indicato all'articolo 44, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:
a) tali presentazioni non devono indurre in errore il consumatore; e
b) dev'essere provata la loro comprensione da parte del consumatore medio.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può stabilire regole relative ad altri aspetti della presentazione della dichiarazione nutrizionale diversi da quelli indicati al paragrafo 5. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

6. Al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5, lettera a) e b), provvede la Commissione previa consultazione dell'EFSA e dei corrispondenti rappresentanti di interessi, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Si tratta di disposizioni essenziali, la cui eventuale modifica non va lasciata soltanto alla Commissione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Capitolo V – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

**INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI
PRODOTTI ALIMENTARI**

**Indicazione di origine del prodotto
alimentare**

Or. de

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti *applicabili*

Requisiti

Or. de

Motivazione

Vanno soppressi gli elementi superflui.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

***Nel caso in cui informazioni sui prodotti
alimentari coperte dal presente
regolamento sono fornite su base
volontaria, tali informazioni devono
essere conformi ai relativi requisiti
specifici posti dal presente regolamento.***

soppresso

*Motivazione**Conseguenza dell'emendamento riguardante il titolo nel capitolo V***Emendamento 149****Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, **i paragrafi 3 e 4 si applicano** nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo.

Emendamento

2. Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa comunitaria, **segnatamente il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, il paragrafo 4 si applica** nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo. ***In tal caso l'etichettatura si attiene alla dicitura "Prodotto nell'UE (Stato membro)". In via supplementare può essere indicata la denominazione di una regione.***

Motivazione

L'indicazione della regione di origine risponde all'auspicio di molti consumatori di disporre di un'etichettatura specifica per le specialità regionali. Un'etichettatura "Prodotto nell'UE" indica il rispetto della pertinente legislazione comunitaria in materia di alimenti e può costituire un'interessante informazione dei consumatori.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafi 3, 5 e 6

Testo della Commissione

(3) Nel caso in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non sono gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, dev'essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti.

(5) La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti l'applicazione del paragrafo 3. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

(6) La Commissione può stabilire norme di attuazione concernenti le condizioni e i criteri di utilizzazione delle indicazioni facoltative. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Per i consumatori è importante sapere da dove vengono i prodotti. Tuttavia, in alcuni casi può non essere possibile indicare il paese di origine, poiché il contenuto del prodotto può provenire da diversi paesi e cambiare quotidianamente. Le norme attuali concernenti l'indicazione del paese di origine sull'etichetta prevedono l'indicazione della provenienza su base facoltativa, sempre che l'omissione di tali informazioni non induca significativamente in errore il consumatore riguardo alla vera origine del prodotto alimentare. Tali norme andrebbero mantenute e non sostituite da una nuova formulazione.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36

soppresso

Presentazione

Le informazioni volontarie non devono occupare spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

Or. de

Motivazione

Le linee guida dell'UE sulla leggibilità risolveranno il problema.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – lettere a, b e c

Testo della Commissione

Emendamento

a) di protezione della salute pubblica;

soppresso

b) di protezione dei consumatori;

c) di prevenzione delle frodi;

Or. de

Motivazione

Le lettere da a) a c) sono coperte ampiamente dal presente regolamento.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre misure concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, solo nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali misure alla Commissione, gli Stati membri documentano che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

soppresso

Or. de

Motivazione

Occorre presumere che i prodotti alimentari nell'UE siano conformi alle rigorose disposizioni legislative comunitarie e pertanto diventa inutile l'indicazione nazionale supplementare prevista nel comma.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

***Articolo 40
Bevande alcoliche***

soppresso

In attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 20, lettera e), gli Stati membri possono applicare regole nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Motivazione

Il regolamento in esame non si applica alle bevande alcoliche.

Emendamento 155

**Proposta di regolamento
Articolo 41**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 41

soppresso

***Misure nazionali per i prodotti alimentari
non preimballati***

(1) Nel caso in cui i prodotti alimentari sono offerti alla vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti alimentari siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, gli Stati membri possono stabilire le modalità secondo le quali devono essere mostrate le indicazioni specificate agli articoli 9 e 10.

(2) Gli Stati membri possono non rendere obbligatorie alcune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a condizione che il consumatore o la collettività continuino a ricevere informazioni sufficienti.

(3) Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Disposizioni nazionali specifiche porterebbero a un'applicazione assurda del regolamento e contrasterebbero con il mercato interno.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando viene fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisando i motivi che le giustificano.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. articolo 41, paragrafo 3.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. paragrafo 1.

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche non si applica alle misure che rientrano nella procedura di notifica di cui ai paragrafi da **1 a 4**.

Emendamento

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche non si applica alle misure che rientrano nella procedura di notifica di cui ai paragrafi da **2 e 4**.

Or. de

Motivazione

Adeguamento agli emendamenti ai paragrafi 1 e 3.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 43

Testo della Commissione

Articolo 43
Modalità di applicazione particolareggiate

La Commissione può stabilire modalità particolareggiate d'applicazione per il presente capitolo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Testo superfluo.

Emendamento 160

Proposta di regolamento CAPITOLO VII ELABORAZIONE DEI SISTEMI NAZIONALI

Testo della Commissione

Emendamento

CAPITOLO VII

soppresso

Articolo 44

Sistemi nazionali

(1) Gli Stati membri possono adottare, raccomandare o sostenere in qualunque altro modo sistemi nazionali consistenti esclusivamente in norme non vincolanti quali raccomandazioni, orientamenti, norme tecniche o qualunque altra regola non vincolante (d'ora in poi i "sistemi nazionali") volti a garantire l'applicazione delle disposizioni seguenti, in conformità con i requisiti essenziali che esse impongono:

- a) l'articolo 33, paragrafo 2, concernente le forme di espressione complementari delle dichiarazioni nutrizionali;***
- b) l'articolo 34, paragrafo 5, concernente la presentazione delle dichiarazioni nutrizionali.***

(2) La Commissione può decidere che i sistemi nazionali applichino altre disposizioni della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, nonché i requisiti essenziali applicabili. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

(3) Gli Stati membri possono elaborare tali sistemi nazionali di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate conformemente ai requisiti e ai principi generali stabiliti ai capitoli II e III del

presente regolamento e:

a) come risultato di approfondite ricerche presso i consumatori; e

b) previa un'approfondita consultazione con un'ampia gamma di parti interessate basata sulle migliori prassi.

(4) I sistemi nazionali comprendono meccanismi adeguati volti ad assistere il consumatore nel riconoscere i prodotti alimentari etichettati conformemente ai sistemi nazionali, a controllare il livello di conformità al sistema e a valutarne l'impatto.

(5) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari dei sistemi nazionali di cui al paragrafo 1, compreso un identificante per i prodotti alimentari etichettati conformemente a tali sistemi. La Commissione pone tali informazioni a disposizione del pubblico, in particolare mediante una pagina Internet specificamente dedicata alla diffusione di tali informazioni.

(6) La Commissione incoraggia e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione sulle questioni collegate all'adozione e all'applicazione dei sistemi nazionali. Incoraggia la partecipazione delle parti interessate a tale scambio, in particolare attraverso il gruppo consultivo istituito dalla decisione 2004/613/CE della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale.

(7) La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, può adottare orientamenti concernenti l'applicazione del presente articolo.

Articolo 45

Presunzione di conformità

(1) Si presume che le informazioni sui prodotti alimentari fornite conformemente

a un sistema nazionale siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2.

(2) L'applicazione dei sistemi nazionali non dovrà generare ostacoli al libero movimento dei prodotti.

Articolo 46
Misure comunitarie

(1) Se ritiene che un sistema nazionale non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento, la Commissione, dopo aver informato il Comitato di cui all'articolo 49, paragrafo 1, può adottare una decisione che richiede allo Stato membro di modificare o abrogare il suo sistema nazionale.

(2) La Commissione può adottare le misure d'applicazione comunitarie collegate alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 47
Modalità di applicazione

La Commissione può stabilire modalità particolareggiate d'applicazione per il presente capitolo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Regolamentazioni nazionali specifiche sarebbero solo apparentemente vincolanti, ma si produrrebbe comunque l'obbligo di rispettarle, il che sarebbe in contrasto con il mercato interno.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 48

Testo della Commissione

Articolo 48
Adeguamenti tecnici

Emendamento

soppresso

Fatte salve le disposizioni relative alle modifiche degli allegati II e III di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può modificare gli allegati. Tali misure destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Questo articolo è superfluo, poiché il suo contenuto è già trattato in diversi altri articoli.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1924/2006 Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

**(-1) L'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1924/2006 decade.**

Or. de

Motivazione

I termini "profili nutrizionali specifici" hanno una rilevanza politica, ma non possiedono alcuna realtà scientifica comprovata. Non si tratta neanche di informazione, bensì piuttosto

di indottrinamento. Dato che il presente regolamento introduce, a fini di informazione sugli alimenti, un'indicazione completa, comprensibile, leggibile e quindi effettiva per il consumatore medio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1924/2006 è superfluo e va soppresso.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 50

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Articolo 7 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

“L'obbligo di fornire informazioni a norma del [capitolo IV, sezione 3, del regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio]* e le relative modalità, si applica mutatis mutandis allorché è formulata una dichiarazione **nutrizionale** sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.

Inoltre, secondo i casi, anche la quantità della sostanza cui fa riferimento una dichiarazione **nutrizionale o** sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli da 30 a 32 del [regolamento (CE) n...].

Emendamento

“L'obbligo di fornire informazioni a norma del [capitolo IV, sezione 3, del regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio]* e le relative modalità, si applica mutatis mutandis allorché è formulata una dichiarazione sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.

Inoltre, secondo i casi, anche la quantità della sostanza cui fa riferimento una dichiarazione sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli da 30 a 32 del [regolamento (CE) n...].

Or. de

Motivazione

Adattamento.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 53

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a **partire [dal primo]** giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere **dalla sua** entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di **10** dipendenti e il cui fatturato annuo e/o **il** bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a **partire [dal primo]** giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere **dalla sua** entrata in vigore].

dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere [dal primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore].

Gli articoli da 29 a 34 si applicano a **decorrere dal [primo]** giorno del mese successivo a un periodo di 3 anni a decorrere **dall'**entrata in vigore] o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che, alla data dell'entrata in vigore, hanno meno di **50** dipendenti e il cui fatturato annuo e/o bilancio annuale non superano i 2 milioni di euro, a **decorrere dal [primo]** giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere **dall'**entrata in vigore]. **Per tali operatori esso si applica a decorrere dal [primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore].**

I prodotti alimentari immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Or. de

Motivazione

Per poter essere efficaci, le norme specifiche per le PMI e il numero dei loro dipendenti devono essere formulate in modo più generale. Per i prodotti alimentari immessi in commercio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento va prevista la possibilità di continuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte.

Emendamento 165

Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il valore energetico **o**,

Emendamento

a) il valore energetico;

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 166
**Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1 – lettera b**
Testo della Commissione

b) **il valore energetico e** una o più delle sostanze nutritive seguenti:

- grassi,
- **carboidrati**,
- **fibre alimentari**,
- **proteine**,
- sale,
- vitamine e minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significativa conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2.

Emendamento

b) una o più delle sostanze **o delle componenti** nutritive seguenti:

- grassi,
- **proteine**,
- **carboidrati**
- **fibre alimentari**,
- **sodio nel** sale,
- vitamine e minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significativa conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2.

Motivazione

Si evidenzia l'importanza delle proteine modificando la successione e si cita la rilevanza del sodio nel ciclo fisiologico dell'alimentazione.

Emendamento 167
**Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4**
Testo della Commissione

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno

Emendamento

4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi **artificiali** che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire

un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

Or. de

Motivazione

Dagli studi risulta che gli acidi grassi trans naturali si distinguono da quelli prodotti industrialmente e che anche in caso di consumo elevato non presentano effetti negativi sulla salute.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

Emendamento

8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli ***nonché l'isomaltulosio e il D-tagatosio***;

Or. de

Motivazione

L'isomaltulosio e il D-tagatosio sono nuovi prodotti alimentari autorizzati che rientrano nella definizione di carboidrati. L'isomaltulosio e il D-tagatosio non dovrebbero essere considerati "zuccheri" in quanto, per le loro proprietà fisiologiche, differiscono considerevolmente dallo zucchero tradizionale. Ad esempio, non danneggiano i denti, hanno scarsi effetti sul livello glicemico nel sangue e un basso contenuto calorico.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Allegato I – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$;

Emendamento

10. "proteine": il tenore in proteine calcolato mediante la formula: $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$ ***e, nel caso di***

proteine del latte, × 6,38;

Or. de

Motivazione

Secondo le norme CODEX il fattore internazione per la conversione dei prodotti lattiero-caseari ricavati da proteine animali è pari a 6,38. Anche a livello nazionale, da parte degli Stati membri, attualmente si utilizza un fattore di conversione pari a 6,38.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"Foglia oro alimentare": una decorazione commestibile di alimenti o bevande ottenuta con foglia d'oro dello spessore di circa 0,000125 mm in fiocchi o in polvere.

Or. de

Motivazione

La foglia d'oro è tradizionalmente utilizzata quale decorazione commestibile di alimenti quali praline o bevande in alcune specialità regionali (ad esempio la "Danziger Goldwasser") e dovrebbe essere quindi inclusa nella definizione degli ingredienti nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. "parte ***principale del campo visivo***": la parte ***del campo visivo*** più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

13. "parte ***esposta della confezione***": la parte ***o la superficie della confezione del prodotto alimentare che è*** più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o

abituale.

Or. de

Motivazione

La definizione di "parte esposta della confezione" è più indicata, dato che si fa riferimento alla parte frontale oppure, ove impossibile, alla parte superiore.

Emendamento 172

**Proposta di regolamento
Allegato II – titolo**

Testo della Commissione

**INGREDIENTI CHE CAUSANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE**

Emendamento

**INGREDIENTI CHE POSSONO
CAUSARE ALLERGIE O
INTOLLERANZE**

Or. de

Motivazione

In generale gli ingredienti non causano allergie o incompatibilità.

Emendamento 173

**Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera d**

Testo della Commissione

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati ***o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande aventi un contenuto di alcol superiore all' 1,2 % in volume.***

Emendamento

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati ***alcolici.***

Or. de

Motivazione

Il metodo della distillazione alcolica non ha come residui allergeni. Dato che i distillati

alcolici sono usati non solo per la produzione di bevande alcoliche, ma anche nei prodotti alimentari, va evitata un'indicazione ingannevole sull'assenza di allergeni in detti prodotti.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati *o di alcol etilico di origine agricola per liquori e bevande aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2 % in volume;*

Emendamento

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati **alcolici**.

Or. de

Motivazione

Cfr. punto 1, lettera d).

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati *o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande aventi un contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.*

Emendamento

a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati **alcolici**.

Or. de

Motivazione

Cfr. punto 1, lettera d).

Emendamento 176

Proposta di regolamento Allegato II – punto 12

Testo della Commissione

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO₂.

Emendamento

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO₂ ***nel prodotto quale consumato.***

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i limiti indicati sono rilevanti solo per gli alimenti destinati al consumo umano, perché nella disposizione sono trattate allergie e intolleranze provocate dal consumo di alimenti. Pertanto, i limiti non sono applicabili ai prodotti in forma concentrata, che devono essere trasformati prima del consumo.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Allegato III – tabella – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) Prodotti a base di carne ottenuta mediante macellazione speciale

Carne o prodotti a base di carne proveniente da animali che non sono stati storditi prima della macellazione (macellazione conforme a principi religiosi)

"Carne da macellazione senza stordimento"

Or. de

Motivazione

La normativa UE consente di macellare gli animali senza stordirli in precedenza, al fine di

fornire prodotti alimentari a determinate comunità religiose. Una percentuale di tali carni non è venduta a musulmani o ebrei, ma immessa sul mercato generale e può essere acquistata accidentalmente da consumatori che non vogliono comprare carne ottenuta da animali non sottoposti a stordimento. Nel contempo, gli aderenti a determinate comunità religiose chiedono esplicitamente carne macellata in conformità ai propri principi. È quindi opportuno informare i consumatori che determinate carni provengono da animali che non sono stati storditi, in modo da consentir a ciascuno di operare una scelta informata in base alle proprie convinzioni etiche.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2.1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
2.1. Prodotti alimentari contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE	"Con edulcorante/i"; la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione "con edulcorante/i" <i>soppresso</i>

Or. de

Motivazione

La doppia etichettatura degli edulcoranti è inutile. Gli edulcoranti sono chiaramente etichettati nella lista degli ingredienti e, se necessario, è fornito un avvertimento circa la presenza di fenilalanina. La disposizione è stata adottata in un momento in cui l'uso di edulcoranti a basso contenuto calorico era meno comune nell'Unione europea. Questa proposta offre un'eccellente opportunità di semplificazione.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Allegato IV – titolo

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO <i>DELLA DICHIARAZIONE</i> NUTRIZIONALE	PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO <i>DELL'ETICHETTATURA</i> NUTRIZIONALE

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 180

**Proposta di regolamento
Allegato IV – primo trattino**

Testo della Commissione

– i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Emendamento

– *gli ortofrutticoli freschi e* i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 181

**Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- *Zucchero e zucchero di nuovo tipo*

Or. de

Emendamento 182

**Proposta di regolamento
Allegato IV – trattino 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- *Tipi di farina*

Emendamento 183

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Sostanze alimentari coloranti***

Or. de

Emendamento 184

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Foglia oro commestibile***

Or. de

Emendamento 185

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Prodotti a base di gomme da masticare.***

Or. de

Motivazione

I prodotti a base di gomme da masticare non contengono quantità significative di nutrienti, rilevanti ai fini del regolamento e non sono destinati ad essere ingeriti. Oltretutto, il loro contributo all'assunzione quotidiana di calorie è trascurabile.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 16

Testo della Commissione

– i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a **25 cm²**;

Emendamento

– i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a **100 cm²**;

Or. de

Emendamento 187

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo diretto.

Or. de

Motivazione

Cfr. l'articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo) e l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) (nuova).

Emendamento 188

Proposta di regolamento Allegato IV – trattino 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- i dolci di stagione e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine.

Or. de

Motivazione

Coniglietti pasquali o pupazzetti natalizi di cioccolato vanno esclusi, in quanto prodotti stagionali tradizionali, dalla dichiarazione del valore nutrizionale.

Emendamento 189

**Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 1**

Testo della Commissione

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Emendamento

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, congelato, surgelato, **scongelato**, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Or. de

Emendamento 190

**Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – punto 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove un prodotto contenga nanomateriale, la circostanza è indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso "nano".

Or. de

Motivazione

L'aggiunta ha fini di trasparenza e assicura la libera scelta del consumatore.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Allegato V – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***Parte C bis - Requisiti specifici relativi
alla designazione del budello da salsiccia***

***Nell'elenco degli ingredienti, il budello da
salsiccia è indicato nel modo seguente:***

- "Budello naturale", quando il budello
utilizzato per fare le salsicce proviene dal
tratto intestinale di animali ungulati;***
- "Budello sintetico" negli altri casi.***

***Quando un budello sintetico non è
commestibile, tale caratteristica deve
essere specificata.***

Or. de

Emendamento 192

Proposta di regolamento Allegato VI – parte B – tabella – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***15 bis. Estratti
naturali di frutta,
verdura e piante
o parti di piante
commestibili,
ottenuti mediante
procedimenti
meccanici o fisici
e utilizzati in
forma
concentrata per
la colorazione
degli alimenti.***

***"Sostanze
alimentari
coloranti"***

Or. de

Motivazione

Le sostanze coloranti alimentari sono utilizzate come ingredienti per la colorazione nella produzione di altri prodotti alimentari. Con la designazione negli ingredienti, l'utilizzazione a fini di colorazione è facilmente riconoscibile per il consumatore. Poiché la normativa comunitaria non prevede un obbligo d'informazione per le sostanze coloranti alimentari, è opportuno sostituire il nome specifico con l'indicazione di una categoria.

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – tabella – punto 17 – colonna 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Con l'eccezione della carne bovina, la definizione comprende anche la carne ottenuta meccanicamente da ossa ricoperte di carne e non rientrante nella definizione di "carni separate meccanicamente" di cui all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Or. de

Motivazione

La precisazione è necessaria ai fini del mercato unico, dato che gli Stati membri classificano in modo diverso carni di questo tipo. Per esempio in Irlanda, Inghilterra, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Svezia e in alcuni nuovi Stati membri tali carni sono etichettate senza limitazioni come "carne", mentre in altri Stati membri, per esempio in Germania, essa deve essere classificata come "carni separate meccanicamente". Di conseguenza si verificano enormi alterazioni della concorrenza.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del

1. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del

loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche.

loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

b) la cui quantità netta *sia* inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche;

c) oggetto di esenzioni previste da altre disposizioni legislative.

Or. de

Motivazione

L'adeguamento linguistico rispecchia la terminologia finora utilizzata nella [versione tedesca della] direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura („Nettofüllmenge“).

La modifica introdotta con la lettera c) fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero e all'esenzione in esso contenuta riguardo ai prodotti di peso inferiore a 20 g. Al paragrafo 3 è pertanto opportuno specificare che tali disposizioni specifiche restano in vigore.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo VIII – punto 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare.

Emendamento

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare ***al momento dell'imballaggio.***

Or. de

Motivazione

Tra il momento in cui è prodotto e la vendita al consumatore, il peso netto di un alimento solido immerso in un liquido varierà a causa delle consuete interazioni tra l'alimento solido e il liquido di immersione. L'entità della variazione del peso netto dipende da diverse circostanze, quali il tempo, la temperatura e le condizioni di trasporto e di conservazione. Pertanto, l'indicazione del peso netto dovrebbe essere inserita al momento della produzione, quando il produttore dell'alimento è pienamente responsabile del prodotto ed è in grado di

fornire una corretta indicazione del peso netto.

Emendamento 196

Proposta di regolamento ALLEGATO IX

Testo della Commissione

ALLEGATO IX

Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. de

Motivazione

Inserimento nel testo legislativo all'articolo 25.

Emendamento 197

Proposta di regolamento ALLEGATO X

Testo della Commissione

ALLEGATO X

Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. de

Motivazione

Il regolamento in esame non si applica alle bevande alcoliche.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Allegato XI – parte A – titolo

Testo della Commissione

**CONSUMI DI RIFERIMENTO PER
VITAMINE E SALI MINERALI
(ADULTI)**

Emendamento

**CONSUMI DI RIFERIMENTO
GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI
MINERALI (ADULTI)**

Or. de

Motivazione

Modifica di carattere editoriale.

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>	
PARTE B – CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)		Parte B – CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI DI ELEMENTI NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)	
Elementi nutritivi ed energetici	Consumo di riferimento	Elementi nutritivi ed energetici	Consumo di riferimento
Energia	8400 kJ (2000 kcal)	Energia	2000 kcal
		Proteine	45 g
Grassi totali	70 g	Grassi totali	70 g
Acidi grassi saturi	20 g	Acidi grassi saturi	20 g
Carboidrati	230 g	Carboidrati	230 g
Zuccheri	90 g	Zuccheri	90 g
Sale	6 g	Sodio	2,4 g

Or. de

Motivazione

Le proteine, in quanto elemento nutritivo essenziale che contribuisce all'apporto energetico, dovrebbero essere menzionate. Un'indicazione specifica per lo zucchero non è rilevante, visto che sono specificati i carboidrati totali. L'apporto energetico dovrebbe essere specificato solo in calorie, poiché è questa l'indicazione che il consumatore comprende e, eventualmente, utilizza.

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Allegato XII – tabella

<i>Testo della Commissione</i>		<i>Emendamento</i>	
— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	4 kcal/g — 17 kJ/g	carboidrati (ad esclusione dei polioli)	4 kcal/g
— polioli	2,4 kcal/g —10 kJ/g	polioli	2,4 kcal/g
— proteine	4 kcal/g —17 kJ/g	proteine	4 kcal/g
— grassi	9 kcal/g —37 kJ/g	grassi	9 kcal/g
— salatrim	6 kcal/g — 25 kJ/g	salatrim	6 kcal/g
— alcol (etanolo)	7 kcal/g — 29 kJ/g	alcol (etanolo)	7 kcal/g
— acidi organici	3 kcal/g — 13 kJ/g	acidi organici	3 kcal/g

Or. de

Emendamento 201

Proposta di regolamento
ALLEGATO XIII *Testo della Commissione*

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PARTE A – ESPRESSIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità da utilizzare nella dichiarazione nutrizionale sono le seguenti:

— Energia	<i>kJ e kcal</i>
— Grassi	<i>grammi (g)</i>
— Carboidrati	
— Fibre alimentari	
— Proteine	

— <i>Sale</i>	
— <i>Vitamine e sali minerali</i>	<i>le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1</i>
— <i>Altre sostanze</i>	<i>l'unità appropriata a seconda della sostanza interessata</i>

PARTE B – ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA AI COMPONENTI DEI CARBOIDRATI E DEI GRASSI

1. *Quando sono dichiarati i polioli e/o l'amido, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:*

<i>Carboidrati</i>	<i>G</i>
<i>di cui:</i>	
— <i>Zuccheri</i>	<i>g</i>
— <i>polioli</i>	<i>g</i>
— <i>amido</i>	<i>g</i>

2. *Quando viene dichiarata la quantità e/o il tipo di acidi grassi, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:*

<i>grassi</i>	<i>g</i>
<i>di cui:</i>	
— <i>Acidi grassi saturi</i>	<i>g</i>
— <i>acidi grassi trans</i>	<i>g</i>
— <i>acidi grassi monoinsaturi</i>	<i>g</i>
— <i>acidi grassi polinsaturi</i>	<i>g</i>

PARTE C – ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI ENERGETICI E NUTRITIVI CHE APPAIONO IN UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le informazioni relative agli elementi energetici nutritivi sono, se del caso, presentate nell'ordine seguente:

<i>Energia</i>	<i>kJ e kcal</i>
<i>grassi</i>	<i>g</i>
<i>di cui:</i>	
<i>—Acidi grassi saturi</i>	<i>g</i>
<i>— acidi grassi trans</i>	<i>g</i>
<i>— acidi grassi monoinsaturi</i>	<i>g</i>
<i>— acidi grassi polinsaturi</i>	<i>g</i>
<i>Carboidrati</i>	<i>g</i>
<i>di cui:</i>	
<i>— Zuccheri</i>	<i>g</i>
<i>— polioli</i>	<i>g</i>
<i>— amido</i>	<i>g</i>
<i>fibre alimentari</i>	<i>g</i>
<i>proteine</i>	<i>g</i>
<i>Sale</i>	<i>g</i>
<i>vitamine e sali minerali</i>	<i>le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1</i>

Emendamento

<i>Energia</i>	<i>kcal</i>
<i>Proteine</i>	<i>g</i>
<i>Grassi</i>	<i>g</i>

di cui:

– *acidi grassi saturi* *g*

– *acidi grassi trans* *g*

– *acidi grassi polinsaturi* *g*

Carboidrati *g*

di cui:

– *zuccheri* *g*

– *polioli* *g*

– *amido* *g*

fibre alimentari *g*

Sodio *g*

vitamine e sali minerali *le unità
specificate
nell'allegato
XI, parte A,
punto 1*

altre sostanze *l'unità
appropriata a
seconda della
sostanza
interessata*

Or. de

Motivazione

Sintesi delle parti da A a C nell'allegato XIII.

MOTIVAZIONE

1. Premessa

I consumatori hanno il diritto di sapere cosa è contenuto negli alimenti che consumano. Pertanto le informazioni sulla composizione e il valore nutrizionale dei generi alimentari sono indispensabili, perché soltanto grazie ad essi il consumatore è in grado di effettuare una scelta mirata. Se è vero che il diritto comunitario comprende un'intera serie di regolamenti e direttive sugli ingredienti e l'etichettatura dei prodotti alimentari, attualmente non esiste però un obbligo di etichettatura coordinato. Ormai il cospicuo numero di norme comunitarie generiche e specifiche circa le informazioni sugli alimenti rende difficile l'orientamento, determinando invece una situazione di incertezza giuridica. Inoltre i regolamenti aggiuntivi dei singoli Stati provocano distorsioni della concorrenza e ostacoli al commercio nel mercato interno dell'Unione europea. Soltanto un sistema di etichettatura degli alimenti uniforme su scala europea può eliminare questi inconvenienti.

2. Stato della procedura

Alla fine di gennaio 2008 la Commissione ha sottoposto al Parlamento e al Consiglio una proposta di rifusione delle norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Alla fine di agosto 2008 il Parlamento europeo ha nominato la sua relatrice. All'inizio di dicembre 2008 la relazione sulla proposta della Commissione è stata presentata e discussa in seno alla competente commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, la commissione competente ha ripreso l'esame della relazione a metà febbraio 2009 constatando che erano stati presentati complessivamente 1.332 emendamenti. In considerazione di questo elevato numero di emendamenti e delle imminenti elezioni europee, la commissione competente ha deciso il 16 marzo 2009 di rinviare l'esame del fascicolo in questione alla legislatura successiva, a norma dell'articolo 185, paragrafo 5 del regolamento del Parlamento europeo. La relatrice è stata quindi incaricata di presentare un nuovo progetto di relazione che tenga conto del maggior numero possibile di emendamenti. Questo nuovo progetto di relazione è ora pronto e per la presentazione di emendamenti è stato fissato un nuovo termine.

3. La proposta della Commissione

La proposta della Commissione per la rifusione delle norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari è intesa a migliorare la legislazione in materia, ossia a semplificare il quadro legislativo esistente per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari sostituendo e unendo in un unico testo sette direttive e un regolamento. Inoltre essa mira a ridurre la burocrazia, creare maggiore sicurezza giuridica per i soggetti della catena alimentare, potenziare la competitività dell'industria alimentare europea, nonché garantire al consumatore informazioni approfondite sui prodotti alimentari e promuovere un'alimentazione sana quale parte integrante della strategia dell'Unione europea contro l'obesità. La proposta di regolamento comprende le seguenti proposte fondamentali:

Indicazioni obbligatorie

La proposta della Commissione prevede per l'etichettatura degli alimenti una serie di nuove indicazioni obbligatorie (articolo 9). Tra queste figura l'estensione delle indicazioni sugli ingredienti allergenici agli alimenti non preimballati (articolo 22) nonché l'introduzione di una dichiarazione nutrizionale dettagliata. Secondo la Commissione, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm. Sono previste deroghe alle indicazioni obbligatorie per le bevande alcoliche, specificatamente per vino, birra e bevande spiritose.

Indicazione e presentazione dei valori nutrizionali

La Commissione propone inoltre un'ampia dichiarazione nutrizionale nel "campo visivo principale" dell'imballaggio (articoli 29-34). Le indicazioni previste sul valore energetico dell'alimento e sulla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zucchero e sale (articolo 29, paragrafo 1) devono essere rese nell'ordine summenzionato nella parte anteriore dell'imballaggio, ed espresse per 100 g o per 100 ml o per porzione. Eventuali indicazioni aggiuntive (articolo 29, paragrafo 2) possono essere presentate in un'altra parte della confezione, ma vanno in ogni caso riportate in una "scheda nutrizionale" sotto forma di tabella (articolo 34, paragrafo 2). Tutte le indicazioni devono essere espresse per 100 g, 100 ml o – se il prodotto è preimballato in porzioni individuali – per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento raccomandati per la rispettiva sostanza (articolo 31).

Sistemi di etichettatura nazionali

La proposta della Commissione concede agli Stati membri ampie possibilità di regolamentazione nazionale. Ai sensi dei capitoli VI e VII, gli Stati membri devono avere la facoltà, in determinati casi, di emanare norme relative a determinate categorie di generi alimentari, nonché di elaborare sistemi di etichettatura nazionale in aggiunta alla modalità di presentazione prescritte (articolo 44, paragrafo 3 e articolo 34, paragrafo 5). Inoltre spetta agli Stati membri adottare norme nazionali circa le modalità di informazione per alimenti non preimballati, ad esempio prodotti da forno e salumi, nonché per la ristorazione collettiva afferente a ristoranti, mense ecc. o – ad eccezione della segnalazione degli allergeni – non rendere obbligatorie alcune indicazioni (art. 41).

4. Osservazioni della relatrice

In linea di principio la relatrice accoglie favorevolmente la proposta di regolamento della Commissione. È necessario introdurre un'etichettatura dei prodotti alimentari armonizzata su scala europea: un regolamento di questo tipo, infatti, da un lato apporta trasparenza nell'interesse del consumatore, dall'altro contribuisce anche a rendere più chiaro l'*acquis* comunitario in materia di legislazione sui generi alimentari e quindi a creare maggiore sicurezza giuridica nell'interesse delle aziende produttrici di derrate alimentari, perché nel nuovo regolamento confluirà un'intera serie di normative già esistenti. Un regolamento sull'etichettatura di questo tipo, nuovo e coordinato, può altresì aiutare il consumatore ad operare una decisione di acquisto mirata e in questo modo impostare la propria alimentazione in base ai desideri e alle esigenze individuali.

In vista del mercato interno comune, riveste un ruolo fondamentale anche l'aspetto di un'armonizzazione dell'etichettatura dei prodotti alimentari, in quanto attualmente i regolamenti nazionali aggiuntivi e le interpretazioni discordanti tra i singoli Stati in merito alla vigente legislazione comunitaria sugli alimenti provocano ostacoli al commercio e

problemi a livello concorrenziale. L'eliminazione di queste difficoltà può ridurre i costi per i produttori e distributori di generi alimentari e, in ultima analisi, anche per il consumatore.

La relatrice ritiene però che l'impostazione di un'etichettatura dei prodotti alimentari su scala europea prevista nella proposta di regolamento non sia idonea né a contrastare la burocrazia e a contribuire a una semplificazione legislativa, né a fornire al consumatore migliori informazioni sui prodotti alimentari. A suo avviso, in alcuni punti la Commissione ha semplificato eccessivamente le cose. Inoltre sono state del tutto ignorate alcune forme particolari di commercializzazione e di offerta di prodotti alimentari, ad esempio la commercializzazione agricola diretta, la ristorazione nel trasporto delle persone, il settore duty-free e i distributori automatici. Non si è tenuto conto neppure di prodotti speciali, ad esempio l'oro in foglie per uso alimentare e sostanze alimentari coloranti e innovative. Alcune disposizioni della proposta non sono realistiche e, tra l'altro, produrrebbero notevoli costi supplementari a carico dei produttori e distributori di alimenti, per cui sarebbe necessario aumentare i prezzi dei prodotti alimentari solo a causa delle nuove norme in materia di etichettatura. Queste lacune nella proposta della Commissione mettono a repentaglio l'esistenza di molte piccole e medie imprese (PMI) del settore alimentare! Dal punto di vista dei consumatori, si può dedurre che il gran numero di modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie previste contribuirebbe più a confondere che a chiarire le idee. Del tutto incomprensibile risulta altresì l'intenzione di concedere agli Stati membri ampie possibilità di regolamentazione autonoma, il che comporterebbe un ulteriore frazionamento del mercato interno in materia di alimenti e porterebbe la proposta di regolamento in oggetto alle conseguenze opposte. La Commissione contraddice con la sua proposta quanto affermato nel punto 5 della sua relazione, e cioè che "La scelta di un regolamento come strumento giuridico è conforme all'obiettivo della semplificazione: il regolamento garantisce infatti che tutte le parti coinvolte debbano contemporaneamente rispettare la stessa normativa".

Del pari, il momento di presentazione della proposta della Commissione non appare comprensibile, poiché appena nell'agosto 2008 è stato avviato il primo studio scientifico relativo a tutti gli Stati membri sull'influenza delle etichettature alimentari sulle decisioni di acquisto dei consumatori. Questa indagine, promossa nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca, dovrebbe in realtà costituire la base per questa proposta di legge in materia di informazioni sui prodotti alimentari; tuttavia si prevede che i risultati concreti saranno disponibili non prima di circa tre anni. Allo stato attuale, quindi, la nuova legislazione sull'etichettatura potrebbe contemplare al massimo ipotesi ed esperienze soggettive delle persone coinvolte, per cui anche la proposta della Commissione si serve soltanto di supposizioni relative ai desideri e alle esigenze dei consumatori. Nessuno può prevedere se il regolamento definitivo soddisferà realmente il consumatore medio in tutta l'Unione europea, o se dovrà essere modificato in misura sostanziale a seguito dei nuovi risultati emersi dalle ricerche. Questo fatto è particolarmente cruciale poiché è prevedibile che il nuovo regolamento avrà ripercussioni economiche molto significative per i produttori e distributori di alimenti. Anche a questo proposito, tuttavia, non si dispone di informazioni da parte della Commissione che del resto, va rilevato, nella sua proposta sostiene che non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

La relatrice giudica pertanto necessario apportare alla proposta della Commissione modifiche di ampia portata, alcune delle quali sono illustrate qui di seguito:

L'impiego uniforme di caratteri di almeno 3 mm non è fattibile nella prassi. Ciò vale in particolare, ma non soltanto, per prodotti con indicazioni plurilingui. Un obbligo di presentare caratteri di almeno 3 mm comporterebbe l'ingrandimento degli imballaggi dei prodotti alimentari, ulteriori rifiuti da imballaggio e, in taluni casi, perfino porzioni più grandi. Le sole dimensioni dei caratteri non sono inoltre determinanti per la leggibilità. La relatrice definisce pertanto il concetto di "leggibilità" delle informazioni sugli alimenti e propone di elaborare linee guida per la relativa attuazione nell'ambito di un processo di consultazione.

La Commissione motiva la sua intenzione di concedere agli Stati membri l'elaborazione di sistemi propri di etichettatura richiamandosi al principio di sussidiarietà. Essa indica la possibilità di elaborare soluzioni innovative di etichettatura grazie a questo meccanismo "dal basso verso l'alto". La relatrice ritiene però che i sistemi di etichettatura nazionali non farebbero che generare una situazione di confusione generale, incertezza giuridica e ulteriori massicce distorsioni della competitività nel mercato interno. Si può infatti presumere che eventuali disposizioni dei singoli Stati membri in materia di etichettatura, anche se non obbligatorie per legge, finirebbero nei fatti per fungere da disposizioni obbligatorie. Alla luce del fatto che gran parte delle aziende alimentari nell'Unione europea commercializza i propri prodotti in ben più di uno Stato membro, bisognerebbe produrre separatamente imballaggi specifici per ogni paese e soprattutto gestire le relative capacità di stoccaggio. I costi aggiuntivi necessari, pari a diversi miliardi di euro, sarebbero difficilmente sostenibili da parte del settore alimentare, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, e in ultima istanza verrebbero addebitati al consumatore. Infatti la sola idea che in futuro potrebbero essere gradualmente introdotti 27 sistemi di etichettatura diversi e complementari fra loro, e per giunta in momenti diversi, palesa l'assurdità del progetto. La relatrice prevede quindi l'eliminazione dei rispettivi articoli. Ciò non significa tuttavia che debbano essere vietati i sistemi di etichettatura su base volontaria già esistenti in commercio o introdotti da alcuni produttori di generi alimentari. È invece vero il contrario: oltre alle indicazioni obbligatorie, dovrà essere consentito ripetere talune indicazioni o riportare ulteriori indicazioni in un punto diverso dell'imballaggio, ricorrendo a qualsiasi modalità di presentazione. Naturalmente ciò non dovrà avvenire a spese della reperibilità e della leggibilità delle indicazioni obbligatorie.

Occorre evitare di fuorviare i consumatori attraverso la presentazione delle confezioni dei prodotti alimentari. Figure e/o scritte non devono creare confusione sull'origine dell'alimento, la sua composizione o il suo valore nutritivo. La relatrice propone pertanto di integrare in tal senso la proposta della Commissione. Poiché negli ultimi tempi si è molto discusso di prodotti d'imitazione a buon mercato, che il consumatore medio non riconosce come tali, sembra opportuno contrassegnare chiaramente tali prodotti sulla parte anteriore dell'imballaggio.

Secondo la relatrice, tuttavia, caricare in modo eccessivo la parte anteriore dell'imballaggio inserendo numerose informazioni nutrizionali, riferite rispettivamente a 100 g o 100 ml o a una porzione, o persino composte da diverse indicazioni, ad esempio sia in grammi sia in percentuale del fabbisogno quotidiano di un determinato gruppo della popolazione, farebbe sì che queste informazioni vengano semplicemente ignorate. In fin dei conti, al momento dell'acquisto, il consumatore non visualizza soltanto un'unica confezione di prodotto, bensì intere "batterie" disposte sugli scaffali dei negozi di alimentari. Poiché, stando alle conoscenze attuali, la stragrande maggioranza dei consumatori che si preoccupano della loro alimentazione è interessata soprattutto al valore energetico di un alimento, l'indicazione obbligatoria del contenuto in kcal, ai fini del raffronto dei prodotti con riferimento a 100 g o 100 ml, sulla parte in evidenza dell'imballaggio dovrebbe essere sufficiente. Di quali sostanze nutritive si compone il valore energetico di un prodotto potrà poi essere desunto dalle indicazioni obbligatorie della "scheda nutrizionale" sull'altro lato dell'imballaggio. Se una confezione contiene solo una porzione, le indicazioni nutrizionali dovrebbero essere riportate obbligatoriamente in relazione a tale porzione. Se in futuro la ricerca in materia di consumatori giungerà ad altre evidenze in fatto di desideri dei consumatori, gli operatori commerciali e /o industriali potranno inserire ulteriori indicazioni, come già descritto, in forma addizionale e su base volontaria. Anche in questo caso però sarà necessario stabilire precisi valori di riferimento con chiare indicazioni per i consumatori, al fine di evitare indicazioni arbitrarie di dati addizionali.

Gli esercizi impegnati nella lavorazione di prodotti alimentari, ad esempio panifici, pasticcerie, macellerie, ristoranti ecc., offrono alla vendita o al consumo diretto articoli in prevalenza non preimballati. Di norma questi prodotti non sono standardizzati e sono pertanto soggetti ad oscillazioni dovute alla lavorazione per quanto riguarda la composizione e il peso di vendita. Va inoltre tenuto conto del fatto che proprio il settore della lavorazione di prodotti alimentari è garante della conservazione e della varietà delle specialità regionali nell'Unione europea. Nel regolamento in oggetto occorre quindi considerare queste circostanze particolari. La proposta della Commissione prevede che nel caso dei prodotti non preimballati gli Stati membri abbiano la facoltà di disciplinarne l'etichettatura: essi devono decidere non soltanto sulla modalità di presentazione ma anche, se del caso, su eventuali deroghe alle indicazioni obbligatorie. Qualora, però, gli Stati membri non prevedano deroghe o ritardino una siffatta normativa straordinaria, i fornitori di articoli sfusi devono produrre tutte le indicazioni stabilite dal regolamento. Ciò, a sua volta, alla luce delle peculiarità sopra descritte degli esercizi impegnati nella lavorazione dei prodotti alimentari, comporterebbe una mancanza di sicurezza giuridica e metterebbe a repentaglio soprattutto l'esistenza delle piccole imprese. Per queste aziende è quasi impossibile approntare una dichiarazione nutrizionale completa. Perciò la relatrice è del parere che gli alimenti non preimballati debbano essere esclusi in larga misura dal regolamento. Un'eccezione è rappresentata dalle informazioni sulle sostanze allergeniche, che possono essere fornite anche dagli esercizi che si occupano della trasformazione di prodotti alimentari. In questo contesto occorre far notare che già il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari esclude i prodotti che vengono imballati solo al momento dell'acquisto.

Ai fini dell'adeguamento al regolamento in esame, occorre rivedere il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La relatrice raccomanda di sopprimere contestualmente l'articolo 4 del suddetto regolamento, dal momento che nel frattempo è emerso che i profili nutrizionali definiti in tale articolo non

hanno una base scientifica, ma vengono stabiliti semplicemente a discrezione della Commissione europea. La discrezionalità nella legislazione relativa ai prodotti alimentari comporterebbe però un aumento della burocrazia, dell'incertezza giuridica e delle distorsioni concorrenziali e pregiudicherebbe un'alimentazione equilibrata della popolazione europea.

Effetti analoghi si avrebbero anche con l'obbligo di contrassegnare gli alimenti con un codice cromatico del tipo "semaforo", attualmente utilizzato da alcune industrie alimentari per prodotti finiti e semilavorati (i cosiddetti "prodotti di convenienza"). I limiti per la classificazione in base ai tre colori del semaforo "rosso", "giallo", e "verde" sono fissati arbitrariamente e la gamma dei valori all'interno dei colori è troppo ampia. In considerazione del fatto che la proposta di regolamento in esame mira a stabilire un obbligo di etichettatura uniforme per tutti i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, l'etichettatura dei prodotti alimentari con un codice cromatico comporterebbe discriminazioni, ad esempio a favore delle imitazioni alimentari di minor valore e dei prodotti contenenti ingredienti artificiali anziché naturali. Ciò porterebbe con grande probabilità ad un'alimentazione sbagliata e carente di ampi strati della popolazione. Per questo motivo né la Commissione né la vostra relatrice raccomandano un'indicazione obbligatoria di questo tipo per i prodotti alimentari.

5. Conclusioni

Il presente regolamento mira a prescrivere un'etichettatura dei generi alimentari su scala europea che – con poche eccezioni – sia applicabile a tutti i prodotti delle aziende alimentari, e dunque non soltanto a determinate categorie di alimenti. Va sottolineato che una siffatta normativa può soddisfare soltanto il consumatore medio, ovvero i cittadini con un livello medio di cultura, informazione e salute, ma non specifici gruppi di pazienti, se si escludono i soggetti che soffrono di allergie alimentari. L'etichettatura obbligatoria degli alimenti è finalizzata ad aiutare il cittadino responsabile a prendere decisioni di acquisto responsabili, mirate e consapevoli.

Tuttavia, con questa proposta della Commissione così complessa e articolata, costituita da 53 articoli molto lunghi e 13 allegati, questo obiettivo non potrà essere raggiunto. La proposta relativa alla presentazione delle indicazioni obbligatorie, piuttosto che informare i consumatori, sembra quasi sfociare in un tentativo di educarli: la Commissione vuole imporre per legge un'alimentazione "sana" dei consumatori. La proposta della Commissione è carente anche sul piano dei contenuti. Alcune richieste si basano su ipotesi circa le aspettative e le esigenze dei consumatori e i valori di riferimento proposti sono di dubbia qualità. L'intento dell'armonizzazione nell'interesse del mercato comune europeo verrebbe portato alle conseguenze opposte dal progetto che consente l'introduzione di normative nazionali straordinarie. Inoltre, molte proposte della Commissione potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza di PMI. In tal senso la proposta della Commissione è in contrasto con l'Atto sulle piccole imprese ("Small Business Act").

In linea di massima, risulta significativo e degno di riflessione il fatto che la Commissione abbia elaborato la proposta di regolamento senza ricorrere alle competenze scientifiche di esperti. Parimenti, non appare comprensibile il fatto che la proposta venga presentata in un momento in cui sono disponibili singoli studi scientifici in determinati ambiti, ma è appena stata avviata un'indagine ad ampio raggio che copre tutti gli Stati membri.

La relatrice propone pertanto di correggere in ampia misura la rotta proposta dalla Commissione. Rileva inoltre che l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari prevista può comprendere soltanto informazioni di base perché non si dispone di ampie prove scientifiche in merito agli effetti delle informazioni alimentari sul comportamento dei consumatori nei 27 Stati membri dell'UE. Inoltre il legislatore può disporre che l'etichettatura obbligatoria sia presentata in forma leggibile e comprensibile, in modo da non fuorviare i consumatori. Se in futuro dovessero essere disponibili nuove scoperte sui desideri e le esigenze dei consumatori, le aziende alimentari potrebbero reagirvi rapidamente nel proprio interesse fornendo informazioni aggiuntive su base volontaria, secondo le proposte della relatrice. Soltanto una normativa di questo tipo è in grado di garantire sufficiente flessibilità e risultare equa per tutti gli interessati.

Infine, va ricordato che l'etichettatura dei prodotti alimentari costituisce soltanto uno dei numerosi aspetti delle informazioni al consumatore in materia di alimentazione. Essa può integrare, ma non sostituire l'informazione della popolazione su uno stile di vita più sano, ad esempio tramite campagne e iniziative di formazione negli Stati membri. Da ultimo, nel nostro sistema sociale nessuna legge può e deve esonerare i cittadini dalla responsabilità personale o i genitori dalla responsabilità per i propri figli.